

LXXVIII.

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — *Congedi — Messaggi del Presidente della Corte dei Conti — Squittinio segreto dei progetti di legge ultimamente discussi — Interpellanza del Senatore Vacca al Ministro delle Finanze — Dichiarazione del Senatore Pepoli G. — Spiegazione del Senatore Arrivabene — Parole del Senatore Vacca per un fatto personale — Risposta del Ministro delle Finanze all'interpellanza del Senatore Vacca — Raccomandazione del Senatore Beretta — Schiarimento richiesto dal Senatore L. Casati, fornito dal Ministro delle Finanze — Ordine del giorno proposto dal Senatore Vacca — Mozione d'ordine del Senatore De Filippo e osservazioni del Ministro delle Finanze — Ritiro dell'ordine del giorno Vacca — Ordine del giorno del Senatore Mirabelli, accettato dal Ministro — Considerazione del Senatore Duchoquè — Ritiro dell'ordine del giorno Mirabelli — Raccomandazione del Senatore Pepoli G. — Approvazione a squittinio segreto della legge: per modificazioni all'ordinamento giudiziario; e del regolamento per l'applicabilità dell'art. 37 dello Statuto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, il Presidente del Consiglio, il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi intervengono i Ministri della Pubblica Istruzione e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

Atti diversi.

Domandano un congedo i signori Senatori, Cambray-Digny di 10 giorni; Andreucci, Vanucci e Revedin di un mese, i primi due per motivi di famiglia, e gli altri per motivi di salute, ch'è loro dal Senato accordato.

Lo stesso dà lettura dei seguenti Messaggi del Presidente della Corte dei Conti:

« Firenze, 6 febbraio 1873.

» In esecuzione del disposto della legge 15 agosto 1867, N. 3863, il sottoscritto si pregia

di trasmettere a cotesto onorevole ufficio di Presidenza del Senato del Regno, l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti nella quindicina seconda di gennaio.

» *Il Presidente*
» DUCHOQUÈ. »

« Firenze, 3 febbraio 1873.

» In ordine al disposto dell'art. 10 della legge 22 aprile 1869 sulla amministrazione dello Stato e sulla contabilità generale, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere l'elenco dei contratti registrati dalla Corte dei Conti, e sui quali il Consiglio di Stato dette il suo parere nel decorso anno 1872.

» *Il Presidente*
» DUCHOQUÈ. »

PRESIDENTE. Questi messaggi saranno depositati alla Segreteria a comodo di quei Senatori che vorranno prenderne cognizione.

Votazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la votazione a squittinio segreto del progetto di legge per Modificazioni all'ordinamento giudiziario e del regolamento per l'applicabilità dell'articolo 37 dello Statuto per l'arresto di un Senatore in materia civile, ed al relativo procedimento.

(Il Senatore, Segretario, Pallavicini, fa l'appello nominale.)

Le urne rimarranno aperte a comodo di quei signori Senatori che non avranno ancora votato.

Interpellanza del Senatore Vacca.

PRESIDENTE. L'on. Ministro delle Finanze avendo assentito a rispondere all'interpellanza che intende muovergli il Senatore Vacca, consentendolo il Senato, do la parola al Senatore Vacca.

Senatore VACCA. Signori Senatori:

Ho esitato molto prima di deliberarmi a rivolgere all'onorevole Ministro delle Finanze una interpellanza sul tema scottante della imposta di ricchezza mobile. Ho esitato perciocchè non è nelle mie abitudini, anzi assai mi ripugna il sollevare questioni ardenti, irritanti, le quali creano all'oratore che si rispetta una posizione delicatissima, difficilissima, potendo egli, o per troppo zelo di verità passare il segno della temperanza, o per soverchia prudenza dissimulare una parte del vero, e mancare alla propria coscienza. Però i miei scrupoli, e le mie esitanze furono vinte da un doppio sentimento: il sentimento del dovere: ed aggiungerò inoltre la fiducia o per lo meno la speranza che una discussione recata qui in questo ambiente calmo e sereno, senza intramettanza di stizze, di risentimenti, di fini partigiani, potesse per avventura riescire non sterile e senza frutto, se non fosse altro, perchè non sia detto che, in presenza di una condizione di cose certamente grave, il Senato non abbia trovato nè una parola da pronunziare, nè una spiegazione da invocare, nè un voto da esprimere.

Io dirò breve, imperocchè dopo l'ampia e concitata discussione intervenuta nell'altro ramo del Parlamento, nella quale nulla si è taciuto, tutto si è detto nell'interesse dei contribuenti, in cui anche le ragioni della finanza ebbero a trovare strenui difensori, un lungo discorso mi

parrebbe uno sciupio vano di tempo, ed il tempo, pel Ministro delle Finanze, val più che moneta.

Io stimo opportuno di circoscrivere i termini della mia interpellanza su tre punti salienti siccome quelli che mi paiono più degni di provvisioni urgenti, e son questi: Accertamento dei redditi di ricchezza mobile; restituzione dell'indebitato esatto; pagamento delle quote arretrate.

Ma innanzi tutto, o Signori, ho domandato a me stesso che cosa ci è di vero, che cosa di falso e di esagerato in tutta questa esplosione, in questo gridio confuso e discorde di lagnanze, di accuse, di attacchi che si lanciano sull'amministrazione delle finanze, scendendo dal sommo all'imo; i quali attacchi, mi sia lecito il ricordarlo, si sono tal fiata tradotti in fatti di violenza selvaggia, pei quali io non troverei parole abbastanza severe per riprovarli, per stigmatizzarli, perchè mi paiono disonoranti per ogni popolo che aspiri al vanto di civiltà.

Signori, io credo, se non erro, che in questo solo potremo consentire tutti e avremo consenziente, lo spero, lo stesso onorevole Ministro delle Finanze, cioè l'esistenza constatata di alcuni abusi, di alcune esorbitanze degli agenti delle tasse.

Qui la coscienza pubblica è rischiarata e formata; e quando mi accadde udire uomini di animo temperato, uomini autorevoli che hanno sempre militato nel campo della parte liberale conservativa, uscire in parole e proteste abbastanza aspre e franche di disapprovazione, dentro e fuori del Parlamento, mi credo anch'io autorizzato ad unire la mia testimonianza a quella che ho invocata.

Ma l'onorevole Ministro delle Finanze, per buona ventura, egli stesso, in altro recinto, consentiva sulla verità di alcuni soprusi, di alcune esagerazioni di zelo degli agenti delle tasse, ed aggiungeva di poi che egli non aveva certamente il torto di aver lasciato senza ammonizione, ed in alcuni casi senza severa repressione, coloro che ne erano responsabili.

Senonchè chiederò io, quest'assidua e severa vigilanza, della quale non potrei dubitare, basterà essa ad infrenare taluni arbitrii ed esagerazioni di zelo che tengono alla condizione delle cose che si è creata? Imperocchè io penso che quando il Ministro delle Finanze è obbligato dalle necessità della immensa ammi-

nistrazione finanziaria a reclutare in massa quell'esercito di agenti fiscali senza accurate indagini, e senza solide guarentigie, riducendoli poi in una posizione angustiata per iscarse retribuzioni, ei sarà inevitabile il dare occasioni a pericolose tentazioni.

E quando io penso ancora che la probità Cantoniana sventuratamente non è dote comune, anzi la veggiamo scadente persino nelle classi elevate della società, chi vorrà credere che questa probità squisita e irreprensibile siasi rifugiata proprio negl'infimi strati della burocrazia e delle amministrazioni dello Stato? Lo creda chi può; quanto a me, ne dubito.

Ma io credo che la radice vera del male stia meno nella qualità delle persone, che nei vizii inerenti al sistema.

Io credo di poter facilmente dimostrare questo mio convincimento e la verità dell'assunto, facendo una fugace comparazione fra i due sistemi consacrati, il primo dalla legge del 1864 sulla ricchezza mobile, il secondo dalla legge del 1866 aggravato di poi dalla legge del 1867.

Ed infatti; la legge d'imposta della ricchezza mobile del 1864, basata sul principio della ripartizione per contingente della ricchezza mobile fra le Provincie ed i Comuni, aveva tracciato un metodo assai semplice, razionale e tutelare insieme, così degl'interessi dei contribuenti, come delle ragioni della finanza; imperocchè per gli ordinamenti di quella legge l'agente delle tasse non era che un computista, un indagatore, un raccoglitore delle notizie e degli elementi della tassazione.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

Senatore VACCA. Però egli non aveva balia di fare da sè e determinare a suo libito la tassazione. Egli si trovava di fronte al controllo ed al concorso di Commissioni locali elettive, sicchè ufficio dell'agente finanziario egli era illuminare le Commissioni nello intento di rettificare le inesatte dichiarazioni dei contribuenti, o, queste mancando, tassare d'ufficio.

Il pronunciato di queste Commissioni locali era fatto col concorso dell'agente delle tasse. Le Commissioni erano presiedute dal Prefetto; dunque porgevano piena garanzia agl'interessi fiscali, e d'altra parte offrivano ai contribuenti una soddisfacente guarentigia della verità e della esattezza degli accertamenti.

Questi pronunciati andavano soggetti all'appellazione presso la Commissione provinciale, e

poi per ultimo ricorso all'Amministrazione centrale.

Questo, in brevi parole, era tutto il meccanismo ordinato dalla legge del 1864.

Sventuratamente questo sistema fu radicalmente mutato dalla legge del 1866.

Vero è che la legge del 1866 mutò anche il principio, la base dell'imposta, sostituendo al sistema del contingente il sistema di quotità. Ma io non veggo ragioni sufficienti perchè, pur mutato il sistema, ne abbia dovuto conseguire una pari mutazione rispetto alle norme del procedimento nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile.

Non è malagevole il dimostrare come il sistema sostituito dalla legge del 1866 induce una radicale trasformazione del precedente procedimento: ed in vero, l'agente delle tasse ha facoltà di fare di per sè la tassazione, sugli elenchi formati dalle Giunte. Prodotto il reclamo dal contribuente, sottentra l'opera della Commissione Comunale o Consorziata la quale assume il carattere di Commissione di Appello. Si comprende facilmente quanto sia importante nelle sue conseguenze questa mutazione: e difatti, nel 1864 la tassazione veniva compiuta col concorso e dell'agente finanziario e della Commissione elettiva comunale o consorziale, ed ora invece la Commissione locale non è chiamata che a provvedere sui reclami dei contribuenti: il che importa, che ai contribuenti è mancata quella maggior garanzia che certamente trovavano nel concorso della Commissione locale rispetto alla fissazione della tassa in primo esame.

Occorre di poi avvertire, che a questa Commissione locale vien prescritto, dalla disposizione dell'art. 12 della legge del 25 maggio 1867, il termine improrogabile di 30 giorni dal dì della notificazione che gliene abbia fatta l'agente delle tasse onde discutere il reclamo dei contribuenti. Or bene, ove si consideri che la disposizione del ricordato art. 12 della legge del 1867 toglie ogni effetto legale alla rettificazione fatta dalla Commissione Comunale, trascorso il termine dei 30 giorni, ognuno comprenderà di leggieri come al contribuente venga a mancare ogni garanzia efficace circa gli effetti dell'accertamento e della rettificazione ottenuta dal pronunciato della Commissione Comunale sui suoi reclami.

Ma ciò non è tutto: compete altresì all'agente

delle tasse, come al contribuente, il diritto a produrre appello alla Commissione provinciale avverso la pronunziazione della Commissione Comunale. Ebbene; codesto appello si è creduto di renderlo non già devolutivo, ma bensì sospensivo nei suoi effetti. Ciò importa adunque che basterà ad un qualunque agente delle tasse cui piaccia di tenere in non cale il pronunziato della Commissione Comunale che ha trovato giusto il reclamo ed ha rettificato la tassa, il paralizzarne l'effetto, producendo appello alla Commissione provinciale.

Io poco avrò ad affaticarmi per dimostrare al Senato, e, vorrei sperarlo anche allo stesso Ministro delle Finanze nella cui sagacia io pongo grande fiducia, quanto questo sistema venga derogando ai principii più ovvii del diritto comune, e come tolga ogni garanzia al contribuente.

E difatti, domando se egli è vero o no che ogni titolo esecutivo, pei principii del diritto comune, presuppone un debito certo e definito? Or bene, dal momento in cui è intervenuta una deliberazione della Commissione locale, la quale ha trovato accoglibile il reclamo del contribuente, e ha creduto di ridurre la misura della tassazione fatta da un agente delle tasse, io credo che, si debba assolutamente dare effetto devolutivo, e non già sospensivo, all'appello dell'agente; imperocchè, seguendo il sistema dell'appello sospensivo, torna evidente che il pronunziato della Commissione Comunale rimarrebbe spoglio di ogni efficacia, di ogni effetto legale, rimanendo ferma invece la tassazione arbitraria dell'agente finanziario. Ed eccovi mancata pertanto la più seria guarentigia degl'interessi del contribuente. Ma si dirà per avventura che a lui rimane il dritto di ripetere l'indebito esatto dallo Stato. Questo è troppo poco, per non dir nulla; imperocchè lungo e faticoso è il cammino che avrà a percorrere il contribuente cui fu necessità subire la dura legge del *solve et repete*.

Io però preveggo alcune obiezioni che per avventura potrebbe farmi l'onorevole Ministro delle Finanze, rispondendomi così: voi ragionate, mettendovi sul terreno dei principii; e perchè non vorrete tener conto dei gravi sconci accaduti sotto il regime precisamente di quella legge del 1864 che ci dicevate così tutelare; e che se lo era pei contribuenti, perchè lasciava sfuggire molti alla tassa, non era tale

però per gl'interessi dell'Erario pubblico; onde è che il Ministro potrebbe conchiudere, essere abbastanza giustificata la più severa disposizione della legge del 1867 che fu soggetto delle mie critiche.

Ebbene, risponderò io, pur tenendo conto di questa obiezione, di cui io stesso non mi dissimulo il valore, io credo non pertanto che sarebbe agevole cosa di sostituirvi un sistema misto, un sistema il quale intendesse a concordare ed armonizzare le esigenze dell'interesse fiscale colla garanzia dei contribuenti.

E difatti, ove per avventura alle Commissioni locali che si venissero ordinando, non già secondo le norme più larghe tracciate dalla legge del 1864, ma bensì con un tal sistema che accrescendo la garanzia e la rappresentanza dell'interesse fiscale, non facesse mancare d'altra parte il concorso dell'elemento elettivo e locale, pare a me, che codesta combinazione, rassicurando gl'interessi dei contribuenti, non farebbe mancare la garanzia degl'interessi fiscali. Spiegandomi meglio, osserverò che nella combinazione da me vagheggiata, la Commissione assumerebbe il carattere di Commissione mista, raccogliendo nel suo seno e l'elemento fornito dalla rappresentanza municipale e l'elemento d'altra parte designato dal Governo, facendone bensì la scelta fra gli uomini più reputati per probità, i *probi viri* della cittadinanza.

Eccovi un sistema, che a veder mio, varrebbe a concordare ed armonizzare gl'interessi in conflitto dell'Erario e dei contribuenti. Del rimanente, io non reclamo neanche un brevetto d'invenzione; io ho seguito con attenzione la discussione intervenuta nell'altro ramo del Parlamento, e mi piacque di trovarvi precisamente codesto concetto, adombrato da un uomo autorevole, il Relatore della Commissione della Camera, l'onorevole Maurogonato. Io adunque assai di buon grado mi accosto a quel concetto; e se l'onorevole Ministro di quel concetto non si contenta, io mi sentirei pure disposto a rafforzarlo ancora con maggiori garanzie nell'interesse delle finanze; e, per esempio, io non esiterei a suggerire la più efficace sanzione delle multe minacciate ai contribuenti che colle loro dichiarazioni dissimulassero per avventura la verità dei redditi. Senonchè, in questo solo io non potrei consentire affatto, nel mantenere cioè invariato nella sostanza il sistema vigente che

lascia arbitro della sorte dei contribuenti e senza freni e controllo l'agente delle tasse.

Io non so se queste mie osservazioni potranno ottenere non solo il suffragio del Senato, ma l'adesione ancora dell'onorevole Ministro delle Finanze.

In ogni caso; a me basterà aver liberamente esposto le inconvenienze gravissime che emanano da un sistema il quale si potrà per avventura credere più efficace dal punto di vista dell'interesse fiscale, ma certamente riesce esoso ed incompensabile ai contribuenti perciocchè schiude l'adito ad arbitrii infiniti. E qui, o Signori, io credo che di questi arbitrii bisogna tenere un gran conto; e questo affermo non solo nell'interesse dei contribuenti ma eziandio nello stesso interesse fiscale. E qui oserei pur domandare all'onorevole Ministro delle Finanze se veramente egli si affida tanto alla probità Catoniana dell'agente delle tasse sino a credere che egli possa resistere ad alcune tentazioni, che pur troppo una dolorosa esperienza non ha mancato di mostrarci possibili. Nè tacerò in proposito essere opinione comune che, per tristi consuetudini, accade talvolta che i ricchi ed i potenti trovino modo da sottrarsi all'inquisizione dell'agente delle tasse, e i poveri d'altra parte abbiano a subire tutti i rigori di una inquisizione spietata.

Io non occuperò oltre l'attenzione del Senato intorno al primo punto della mia interpellanza in quanto si attiene all'accertamento dei redditi, e mi sbrigherò anche con più brevi parole della dimostrazione del secondo assunto cui accennavo, cioè la restituzione dell'indebito esatto.

E qui in verità non avrò molto a travagliarmi per persuadere il Senato e lo stesso onorevole Ministro delle Finanze, che sarebbe cosa veramente ben dolorosa se si lasciasse appiglio ancora ad alcune diffidenze giustificate dai fatti, che hanno attestato come questo debito veramente sacro, perchè sta sotto l'egida della fede del governo, la restituzione dell'indebito esatto, abbia a soffrire indugi, e lunghi. Ebbene; anche qui io mi accosterei assai di buon grado ad un temperamento, che ho visto con viva compiacenza suggerito dall'onorevole deputato Maurogonato. Egli diceva, è cosa molto facile il modo di troncargli indugi e lasciar libero il corso alla restituzione dell'indebito esatto. Deferite agli intendenti di finanza la fa-

coltà di rilasciare i mandati, di pagare l'indebito esatto, non si tosto il contribuente sia in grado di giustificare con titolo irrevocabile il dritto alla restituzione. Osò sperare che l'onorevole Ministro delle Finanze vorrà senza contrasto accogliere questo savio temperamento.

Rimane a dire qualche parola intorno al pagamento degli arretrati.

Il pagamento degli arretrati in verità è un fatto grave il quale acquista poi un'importanza speciale per alcuni grossi centri. Ma guardiamolo sotto un aspetto generale. Si vorrà forse sostenere che il pagamento degli arretrati sia tal fatto, che accordi al Ministro delle Finanze piena balia di stringere i panni addosso al contribuente e forzarlo al pagamento pronto e immediato? Per me credo che ci sia da dubitarne assai, perciocchè se egli è vero che di questi arretrati devesi in parte incolpare la mala voglia dei contribuenti, non è men vero però che essi sono anche il frutto di un'amministrazione disordinata, della tarda compilazione dei ruoli e di tante cause indipendenti anche dal buon volere dei contribuenti stessi. In ogni caso, io mi permetterei pregare l'onorevole Ministro delle Finanze di considerar bene se in un momento in cui nuovi aggravii si vengano addossando ai contribuenti, non già in quanto alla elevazione di tasse, ma certamente per un modo di percezione assai più aspro e più duro, se sia cosa opportuna e conveniente di esigere anche a rigore di termine il pagamento degli arretrati.

E qui mi si permetta che io ricordi un emendamento, il quale molto opportunamente fu proposto dall'onorevole Senatore Beretta nel corso della discussione della legge sulla riscossione delle imposte dirette, di quella legge, la quale fu così vivamente dibattuta in Senato, ed in cui l'onorevole amico mio Senatore Scialoja, la cui autorità è grandissima, credette di combattere in mia compagnia alcune provvisori, che parevano a lui ed a me non solo abnormi dai sani principii di dritto rispetto al procedimento esecutivo, ma eziandio troppo vessatorie pei contribuenti.

Or bene, l'onorevole Beretta con quel tatto fino che eminentemente lo distingue, fece ogni opera per fare accettare un emendamento, il quale fu sventuratamente respinto. L'emendamento era questo, me ne appello a lui e sarei lieto se volesse confermarlo. Egli diceva: voi

addossate ai contribuenti l'obbligo non solo di pagare l'imposta prediale, ma eziandio l'imposta di ricchezza mobile. Ma vorrete veramente stringerli siffattamente da obbligarli al pagamento in ogni bimestre dell'uno e dell'altro tributo? Guardate che potrebbe essere questione non di volere, ma di potere per i contribuenti, quando vorrete loro imporre un carico sì duro e incomportevole.

Però mosso da questa saggia osservazione egli proponeva un avvicendamento per bimestri separati tra il pagamento dell'imposta prediale ed il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile.

Che direbbe ora l'onorevole Beretta quando si tratta non solo di cumulare ogni bimestre il pagamento e della ricchezza mobile e della prediale, ma aggiungerci per soprassello la quota degli arretrati? Egli se ne spaventerebbe, io non ne dubito.

Io ben so che l'onorevole Ministro delle Finanze risponderà a queste mie osservazioni, dichiarando che egli già ha pensato di temperare alquanto l'asprezza nel pagamento degli arretrati. Egli difatti con una provvida disposizione ha allungato i termini delle scadenze in tre rate, evitando così la durezza del pagamento unico.

Ma in verità questo termine anche a me pare assai breve; e sarei ben lieto se si potesse allargare alquanto e portarlo per lo meno a dodici rate.

Io, Signori, ho così esaurite le osservazioni che erano il soggetto della mia interpellanza speciale: ma concedetemi, che io mi allarghi alquanto nel toccare anche ad una parte più generale, la quale si attiene al riordinamento ed al migliore assetto dell'imposta di ricchezza mobile, che l'onorevole Ministro delle Finanze con ottimo senno ha creduto di affidare ad una Commissione speciale, rappresentata da autorevoli e competenti personaggi. E mi si conceda pure di ricordare che io sono mosso a queste osservazioni, a questi suggerimenti, dal ricordo di un precedente personale.

Quando si pensò a preparare e studiare l'ordinamento della ricchezza mobile, fu istituita una Commissione presieduta da un uomo autorevolissimo, l'onorevole conte Di Revel, che io qui nomino a cagione di onore, nella qual Commissione entrarono uomini reputatissimi, fra cui gli onorevoli Senatore Arrivabene, i Deputati

Broglia, Allievi, Fenzi ed altri, toccando anche a me l'onore di parteciparvi.

In questa Commissione furono studiati con ponderato esame i vari sistemi; e io non debbo dissimulare che molti, e fra questi principalmente l'onorevole Di Revel, competentissimo ed espertissimo delle cose finanziarie, non si volle affatto accostare al sistema delle dichiarazioni; egli preferiva il sistema *indiziario*, come sistema più semplice e più logico, dove che alla maggioranza della Commissione ripugnava il sistema indiziario preferendo il sistema delle dichiarazioni.

Quando egli vide la maggioranza della Commissione inchinare al sistema delle dichiarazioni, non esitò a ritirarsi dalla Commissione, cedendo il posto al chiarissimo Senatore Arrivabene. Fu abbandonato quindi il sistema indiziario, il quale ebbe a propugnatori alcuni membri autorevoli della Commissione stessa, tra quali ultimo io che parlo. E mi sia lecito ricordare che il sistema delle dichiarazioni ci appariva vizioso, inquantochè conduce logicamente alla negazione dell'uguaglianza nel pagamento delle imposte, facendo dipendere dall'onestà o disonestà del dichiarante il pagare o il sottrarsi all'imposta. Ci pareva inoltre un sistema il quale schiude facile la via alle dissimulazioni, alle frodi, agl'inganni. E poi noi volgevamo il pensiero all'esempio dell'Inghilterra rispetto all'imposta dell'*income-tax* sulla quale è ormeggiata nel fondo la nostra tassa di ricchezza mobile. Codesta tassa, niuno lo ignora, ebbe a suscitare contrasti ed opposizioni vivissime in quel gran paese pur si arrendevole a subire le pubbliche gravezze. E vi ha di più; imperocchè il sistema delle dichiarazioni in Inghilterra ha incontrato la disapprovazione degli uomini più autorevoli. Basterà ricordare il nome del primo lord della Tesoreria Guglielmo Gladstone; imperocchè grandissimo peso avrà di certo in ogni qualunque Parlamento il giudizio solenne e magistrato di un sì autorevole statista, il quale non dubitava di affermare che l'*income-tax* pecca del vizio radicale della disuguaglianza fra i contribuenti e della facilità delle dissimulazioni e delle frodi. E quel giudizio venne di poi confermato dalle successive inchieste parlamentari, le quali tutte concordarono nel condannare il principio ed il sistema dell'*income-tax*. Ed ora le cose giunsero a tale che la pubblica opinione veramente Regina, ed

arbitra dell'ultima vittoria in quel gran paese si commove, protesta, e risolutamente vuole levarsi dal collo la detestata imposta, e tal sarà Eppure non vuoi obbiare che quella imposta in Inghilterra non colpisce che la ricchezza e rispetta la miseria, imperciocchè il livello cui si elevano i redditi non imponibili, sale nientemeno che alla cifra di 150 lire sterline di reddito. Quale enorme differenza e sproporzione tra l'imposta inglese e la nostra, che può ben dirsi imposta sulla miseria!

Io domando adunque all'onorevole Ministro delle Finanze: crede egli che per lo meno questa questione abbia il pregio, l'importanza di un esame, nel senso d'indagare con migliori studi, se veramente il sistema *indiziario* possa meritare preferenza sul sistema delle dichiarazioni, massime in presenza dei fatti e della mala prova che in Italia deploriamo tutti? Gli domanderei inoltre, se egli crede che il sistema del contingente non offrisse per avventura maggiori guarentigie anche nell'interesse dei contribuenti; e dico così, imperocchè è chiaro che se nel sistema delle imposte per contingente vi ha uno stimolo e un interesse in ciascun contribuente di non lasciare che paghi chi vuole, e chi non vuole non paghi, non avviene così col sistema delle imposte di quotità, il quale, spezzando in atomi i contribuenti, vi sostituisce l'interesse dell'egoismo a scansare l'onere personale dell'imposta per gittarlo sulle spalle altrui.

L'onorevole Ministro delle Finanze ha detto nell'altro recinto, e potrebbe, per avventura, ripeterlo qui, che il sistema che ora vige è stato coronato dal migliore successo, e quando un Ministro delle Finanze, penetrato de' suoi doveri e dell'alto interesse dello Stato di esigere le imposte, ha creduto di rendere la vigilanza veramente efficace e severa, richiamando tutti i contribuenti a quel dovere civico e morale, al quale niun cittadino onesto dovrebbe sottrarsi, sicchè si ebbero ad ottenere risultati lietissimi di un grande impinguamento delle casse pubbliche; noi tutti, al cospetto di codesto incremento dell'attivo del bilancio, non sapremmo trovare che parole d'incoraggiamento e di lode al Ministro, i cui sforzi furono coronati da un sì splendido successo.

Ma, o Signori, se per avventura questo successo nelle sue applicazioni, nella sua attua-

zione fosse stato turbato da arbitrii o da esagerazioni di zelo, da illegalità, le quali avessero potuto compromettere gl'interessi dei contribuenti onesti e i dritti imprescrittibili della giustizia, certamente l'onorevole Ministro troverebbe anch'egli di che deplorare la deviazione dai rigorosi principii del giusto e dell'onesto, imperocchè io non dubito punto che il Ministro Sella non accetta, anzi respinge con disdegno la teoria che il successo ed il fine giustifica i mezzi. Lasciamo il triste vanto della inonesta dottrina ai farisei del Tempio, e ricordiamoci tutti del bellissimo ammonimento di un grande oratore e di un grande statista della Francia: *Siate giusti, se volete esser liberi.*

PRESIDENTE. Il Senatore Pepoli ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Le parole dell'onorevole Senatore Vacca mi hanno suggerito alcune osservazioni, e domando licenza al Senato di esporle tanto all'onorevole interpellante, quanto all'onorevole signor Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Vacca ha parlato delle esorbitanze, degli arbitrii degli agenti dell'amministrazione. Io concordo con lui, che alcuni agenti hanno commesso qualche esorbitanza e qualche arbitrio; ma, per essere giusto, mi consenta l'onorevole Senatore Vacca, che noi voltiamo un'altra pagina del libro delle finanze; e se noi voltiamo un'altra pagina del libro delle finanze, vi troveremo scritti gli arbitrii e le vergognose occultazioni di molti contribuenti.

Io credo che non si possa parlare degli arbitrii degli uni, senza parlare in pari tempo delle occultazioni degli altri....

Senatore VACCA. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G. poichè le occultazioni di essi sono appunto quelle che in massima parte hanno dovuto costringere il Ministro ad usare modi, che certamente, in tempi normali, non si sarebbero usati.

Il Ministro delle Finanze ha fatto stampare un libro, nel quale sono notate le diverse dichiarazioni dei redditi della ricchezza mobile di tutti i contribuenti. È un libro, confesso il vero, che conviene chiudere subito, perchè duole il vedere le esorbitanze che sono state commesse, e oso dire che i piccoli contribuenti, i quali non possono occultare le loro quote, gl'impiegati che sono costretti dalla legge a pagare sulla loro mensilità l'imposta, si dolgono altissimamente nel vedere come alcuni contribuenti

ricchi e agiati cercano in ogni modo di eludere la legge.

Io credo che l'onorevole Sella, non tanto si affidi alle virtù catoniane, come diceva l'onorevole Vacca, de' suoi agenti; ma diffidi molto della onestà catoniana dei contribuenti.

Signori, l'onorevole Vacca vi accennava una condizione di cose, la quale certamente è deplorevolissima; ma i mezzi che propone l'onorevole Senatore Vacca sono essi acconci per far cessare questa anormale condizione?

Io lo confesso ingenuamente, non lo credo. Credo che il male risieda in altro ordine d'idee e di fatti. Io credo, e lo dichiaro apertamente, che le esorbitanze del Fisco e le occultazioni dei contribuenti nascano da un solo fatto: che la quota dell'imposta sulla ricchezza mobile è soverchia, poichè questa quota è di L. 13, 50 per cento, come paghiamo noi, ciò che non è stato mai pagato in alcun altro paese, e questo fatto ha per necessaria conseguenza e gli arbitrii del Fisco e le occultazioni dei contribuenti.

Io credo (ed ho finito perchè era soltanto questa osservazione che io voleva fare al Senato) io credo che, fino a tanto che l'onorevole Ministro delle Finanze non rivedrà la legge d'imposta per la ricchezza mobile, non cercherà di attenuarne il quoto, non farà sì che sia men grave ai contribuenti, noi vivremo sempre in uno stato di guerra fra contribuenti e Fisco, e l'onorevole Ministro delle Finanze sarà costretto dalla forza delle circostanze a governare in questo ramo, non dico negli altri rami delle pubbliche finanze, collo stato d'assedio.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Arrivabene per una dichiarazione.

Senatore ARRIVABENE. Quando l'onorevole Conte Di Revel, la perdita del quale io rimpiango moltissimo, ed era egli uomo molto autorevole in queste questioni, presiedette la Commissione che esaminò il progetto di legge relativo all'imposta sulla ricchezza mobile, io non aveva l'onore di far parte di quella Commissione. Ma, ritiratosi il Conte Di Revel, il Conte Bastogi, allora Ministro delle Finanze, mi fece l'onore di domandarmi se io voleva presiedere quella Commissione.

Io mi sono schermito per quanto mi fu possibile, perchè non mi sentiva competente a così grave peso; ma egli insistette tanto che io credetti mio dovere di cedere; ed assumendo le mie funzioni, ho trovata già decisa la questione

delle dichiarazioni, e naturalmente io non potevo oppormi alla deliberazione che era stata presa dalla Commissione.

Però, io confesso che avrei preferito l'*income-tax*, vale a dire un'imposta su tutte le ricchezze stabili e mobili; perchè in tal modo il quoto dell'imposta sarebbe stato molto mite. E parlandone col Conte Di Revel, questi mi disse: fino al 3 o 4 0/0 ho fede nelle dichiarazioni; ma se si andrà all'8, 10 o 13 0/0 (come si arrivò poi) non ci avrei alcuna fede: e vedo che l'esperienza prova che il Conte Di Revel aveva ragione. Io non sono competente per giudicare le osservazioni dell'onorevole mio Collega Senatore Vacca. Ho voluto solamente dire queste poche parole per mia giustificazione.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore VACCA. Ho domandato la parola poichè mi premeva di ringraziare l'onorevole Senatore Pepoli, il quale è venuto in mio soccorso, e mi ha porto una buona occasione per chiarir meglio il mio pensiero.

Egli mi appuntava di perorare la causa dei contribuenti non volenterosi di pagare; ma tutt'altro: ei s'ingannava.

Io dichiaro invece che disapprovo altamente coloro i quali avessero per avventura dimenticato un dovere civico e morale in una, dissimulando la verità del reddito. Ho disapprovato in vero lo zelo indiscreto di alcuni agenti delle tasse, i quali sorpassando ogni giusta misura aggravano la condizione dei contribuenti; ma d'altra parte non potrei lasciare senza una pari censura quei tali contribuenti, i quali con poca lealtà avessero abbassato tanto la dichiarazione dei lucri professionali, da sforzare l'agente delle tasse ad esagerare in un senso opposto la cifra presuntiva dei lucri professionali dissimulati. E questa censura si farà ancor più grave rispetto a quei tali, i quali pur potendo usare del diritto ad impugnare coi reclami la esorbitanza della tassa loro imposta, preferivano invece la via degli accordi e delle transazioni col fisco, elevando però essi stessi del triplo o del quadruplo la cifra delle primitive dichiarazioni. Così operando essi hanno dato le armi al sagacissimo Ministro delle Finanze per rispondere come ha risposto nell'altro ramo del Parlamento, dicendo così: credete voi dunque che l'agente delle tasse non abbia pur l'obbligo di

combattere e smascherare le dissimulazioni e le dichiarazioni fallaci?

Aggiungerò inoltre che anche io mi associo al pensiero dell'onorevole Senatore Pepoli, allorchè affermava egli che il sistema delle dichiarazioni riesca anche più disadatto e pericoloso dal momento che si è creduto di elevare la ricchezza mobile ad un livello sì alto, da renderla veramente incomportevole; ma questa è questione essenzialmente di bilancio e su questa non oserò esprimere un suggerimento al signor Ministro delle Finanze. Senonchè dirò pur francamente che se non si penserà per ora ad attenuare l'aliquota della ricchezza mobile, codesta necessità s'imporrà più tardi, se non si vuole che tutto quanto il sistema sia ridotto alla impossibilità di funzionare. Spetta al Ministro lo avvisare ai rimedii, proponendo anche l'importante quesito agli studi della Commissione d'inchiesta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Non vi è certo a meravigliare, o Signori, se l'assetto della tassa sulla ricchezza mobile dà luogo a reclami e nei due rami del Parlamento, e nel giornalismo ed in tutti gli altri modi con cui la opinione pubblica si manifesta. Noi vediamo infatti nei paesi più avanzati in cose commerciali e meglio organizzati in fatto di finanze, come la tassa sulla ricchezza mobile dà frequentemente luogo a nuove disposizioni per non essersi ancora trovata una soluzione soddisfacente.

Non è quindi a meravigliarsi, ripeto, se questa questione risorge frequentemente da noi, tanto meno quando, come osservava l'onorevole Pepoli, noi abbiamo dovuto aggravarne la misura in modo così singolare, e quasi quasi senza esempio.

Nel vedere gli inconvenienti che si manifestano nell'applicazione di questa difficilissima tassa, facilmente sorge il pensiero: ma e se si provasse questo o quest'altro sistema? E quell'altro ancora?

È proprio il caso della malata di Dante: *Che con dar volta il suo dolore scherma.*

Noi siamo partiti, o Signori, nel 1859-60 dallo studio della tassa indiziarie. Allora la posizione finanziaria del nostro paese non era così grave, com'è oggi. Tuttavia se per le esigenze dell'unità politica, e per dotare l'Italia di tutte quelle infinite cose di cui ci trovavamo mancanti,

quando le varie membra del Regno si misero insieme, tutti pensarono che si doveva trarre partito dell'imposta sulla ricchezza mobile, fin d'allora sorsero le questioni che oggi pone l'onorevole Senatore Vacca.

Tasse indiziarie. Ben volentieri ci si sarebbe fatto ricorso. Ma sa Egli, l'onorevole Vacca, una delle ragioni precipue per cui le tasse indiziarie furono messe in disparte? Gli è che si riconobbe che quelle tasse, anche prendendo a modello i paesi che le avevano aggravate al massimo grado, non avrebbero dato che un prodotto di 30 milioni all'anno. Fin d'allora s'intendeva molto bene come un ben più largo introito alla ricchezza mobile, si dovesse chiedere.

L'*income-tax*. Capisco come l'*income-tax*, il sistema della tassazione del reddito di qualunque origine fondiaria o non fondiaria, dando una base più larga, che non la sola tassazione del reddito non fondiario, perchè accomuna tutti i redditi di cui gode una persona, possa, da una parte somministrare un gran prodotto senza richiedere una grande aliquota, e dall'altra parte presentare, anche nell'applicazione, certe maggiori facilitazioni.

Ma ricorderà l'onorevole Senatore Vacca, ricorderà il Senato come allora veramente nessuno osasse toccare una delle imposte, non dirò meglio, ma meno male assettate, una delle imposte a cui più si era avvezzi nel Regno d'Italia. Nessuno pensava che la proprietà fondiaria si potesse lasciare con tutte le gravezze che aveva, e poi ancora nuovamente sovrapporla.

Si studiò se si poteva far concorrere i redditi fondiari all'imposta sulla ricchezza mobile attenuando l'imposta fondiaria; e veramente il mio onorevole amico e collega Scialoja aveva fatto in quei tempi una proposta, la quale, come tutte quelle che partono da lui, era ingegnossissima.

Io non ho bisogno di ricordare al Senato le grandi dispute che a questo riguardo allora ebbero luogo. Il fatto sta che nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento si è creduto che il migliore sistema, per quei tempi almeno, fosse quello di lasciare intatta l'imposta fondiaria, e di attuare con una legge speciale quella della ricchezza mobile. Si è quindi entrati nel sistema di tassare i redditi non fondiari, lasciando intatti i redditi fondiari, redditi che in oggi si trovano colpiti e per le tasse

dirette, e per le tasse locali in modo certamente abbastanza grave.

Ora poi, io credo che sarebbe opera molto ardua il tornare indietro inquantocchè sarebbe il rischio di sconvolgere ogni cosa. Secondo me, non si farebbe buona strada. Una volta che si è entrati in una via, che tante cose si sono andate spostando, che l'imposta stessa si è già trasformata e divisa in due parti, di cui una, quella che si percepisce per ritenuta sulla pubblica rendita e sugli stipendii, è diventata quasi reale, e l'altra, quella che si esige per dichiarazioni, è diventata prettamente personale, una volta dico, che si sono ottenuti tanti progressi nel provento della tassa, io credo che prima di metter mano ad una nuova riforma, vi si debba ben bene riflettere, e procedere colla massima prudenza. Credo altresì che non si debba nè dai banchi del Senato, nè da quelli del Ministero proporre delle modificazioni esautorando in certo modo le leggi vigenti, senza essere certi che quello che si vorrebbe valga meglio di quello che si ha.

La proposta del contingente pareva strana a moltissimi, quando io ebbi l'onore di proporlo alla Camera. Ma, come diceva l'onorevole Minghetti che si trovò poi su questi banchi a sostenere la proposta, il sistema del contingente così aspramente combattuto nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento doveva essere come l'armamento di un edificio. Costrutto l'edificio doveva esser tolto l'armamento, e l'edificio non aveva a servire, che a promuovere le dichiarazioni, a fare cioè il catasto della ricchezza mobile.

Ottenuto ora il risultato, non so quanta prudenza vi sarebbe a tornare indietro. Nè so se per le divisioni avvenute nell'imposta, di cui si riscuote parte per ritenuta e parte per mezzo di dichiarazioni, si renda molto opportuno il ritorno al sistema del contingente.

Con ciò non intendo affatto di combattere le opinioni dell'onorevole Senatore Vacca. Vorrei solo tener contegno come di chi creda che una volta che una tassa è stata introdotta in un paese, anzichè sconvolgerla e mutarla, si debba cercare di correggerne i precipui inconvenienti.

Ed io, o Signori, sono tanto più costretto a tenere questo contegno per l'obbligo peculiare che ho, di non lasciar esautorare la legge, e specialmente una legge che sebbene di difficilis-

sima applicazione, pure ha già migliorato assai nel suo andamento.

L'imposta della ricchezza mobile infatti, o Signori, era stata stabilita nel 1864 sul sistema del contingente in base a 15 milioni per un semestre cioè 30 milioni all'anno. Poi si accrebbe nel 1865 e salì a 66 milioni.

Nel 1866, come l'onorevole Vacca citava, si sostituì al sistema del contingente quello delle dichiarazioni e l'importo stette tra i 64 e 67 milioni. Nel 1869 fu stabilita la tassa sul macinato e contemporaneamente piacque al Parlamento di ordinare il sistema della ritenuta per la rendita inscritta sul gran libro, e il prodotto dell'imposta della ricchezza mobile si portò a circa 90 milioni.

Finalmente vennero le riforme del 1870, per le quali si soppressero i centesimi addizionali locali sopra la ricchezza mobile, convertendoli a beneficio del tesoro, salvo le indennità che furono dalla legge stabilite per le provincie e per i comuni, e allora il provento della tassa crebbe a 144 e 149 milioni, e vi è ragione di credere che nel 1874 possa salire vicino ai 160 milioni.

Queste cifre dimostrano come si tratti di una tassa importantissima, di uno dei cespiti i più cospicui del pubblico erario e come per conseguenza debbasi andare con molta prudenza nel toccarne l'assetto.

Noi suscitiamo dei lamenti. Ma dobbiamo credere che gli inconvenienti siano minori delle lagnanze che si sentono. Imperocchè se qualche volta gridano quelli che hanno ragione, talora si lagnano anche quelli che non ne hanno affatto.

E qui debbo aprire una parentesi.

Nei primi tempi specialmente, avendosi poca conoscenza delle materie imponibili, è avvenuto che s'inscrivessero nei ruoli molte partite completamente inesigibili. È anche avvenuto che i contribuenti a carico dei quali si iscrissero queste partite non dando segno di vita perchè o non esistevano, o non erano in condizione di pagare, si ripetessero i loro nomi da un ruolo in un altro, e si siano così costituiti dal 1864 al 1872 circa 56 milioni di imposte inesigibili.

Ma ora, i ruoli che si fanno sono molto più prossimi alle riscossioni che realmente avranno luogo. Infatti tra il ruolo del 1873 e quello del 1872 c'è, a cagion d'esempio, nientemeno che questa differenza; cioè si sono depennati per

quote inesigibili quasi 47 mila contribuenti, un supposto reddito imponibile di 24 milioni, e quindi un'imposta di due o tre milioni.

I ruoli invece che adesso si stanno compilando, mentre presentano maggiori somme corrispondono anche a somme più reali, non essendo controbilanciate da inesigibilità, come avveniva per il passato.

Ma se l'andamento di questa tassa, quando si abbiano presenti i numeri che ne esprimono il successivo sviluppo, dimostra come essa sia in via d'incremento, e quanto meriti tutta l'attenzione dell'amministrazione e del potere legislativo, ci insegna altresì che quando se ne abbia cura, e si cerchi di rimediare da un lato agl'inconvenienti che si manifestano e dall'altro stimolare lo zelo dei pubblici funzionari, può essere chiamata ad uno sviluppo molto più soddisfacente, almeno per le finanze dello Stato.

Imperocchè se si fa quello studio cui accennava l'onorevole Senatore Pepoli, se si guardano i risultati, bisogna pur convenire che siamo molto lontani dall'aver raggiunta la verità, dall'esser cioè giunti a quel limite, per cui la tassa corrisponda effettivamente ai redditi imponibili dei cittadini.

Io deporrò sul banco della Presidenza del Senato un sunto di quelli studi cui accennava l'onorevole Senatore Pepoli, intorno ai redditi soggetti all'imposta della ricchezza mobile.

Da questi studii, in cui sono riassunti i fatti principali, potrà il Senato vedere come evidentemente noi siamo lontanissimi dal vero. Per mezzo dei nostri lavori amministrativi si è messo in luce, quale sia l'accertamento di reddito imponibile della ricchezza mobile. Ma vi è un altro lavoro serio da fare per scoprire, per determinare la verità di questi redditi, onde assoggettarli alla tassa, e questo io credo non può, non deve mai essere perduto di vista dal potere legislativo.

Ora, o Signori, quando si ha la certezza che le dichiarazioni di redditi imponibili (non parlo delle dichiarazioni individuali; il legislatore non deve perdersi in questioni individuali), sono nel loro complesso inferiori al vero, quale deve essere l'opera dell'amministrazione?

L'onorevole Senatore Vacca si metta nei miei panni e ispirandosi a quel sentimento di giustizia al quale egli come tutti noi informiamo i nostri atti, che farebbe, che direbbe egli

ai funzionarii che si occupano della cosa pubblica? Non potrebbe fare a meno che invitarli a considerare, come effettivamente le dichiarazioni siano nel loro complesso grandemente inferiori al vero. Ciò è evidente, per chiunque voglia anche leggermente esaminare i risultati che si sono ottenuti.

Ora, una volta che si stimola l'amministrazione a cercare la verità in queste dichiarazioni, può facilmente avvenire, o Signori, che qualche agente faccia talora delle proposizioni le quali vadano al di là della verità. Io non voglio fare degli agenti tanti Catoni, ma ciò può accadere anche all'uomo più virtuoso. La verità è una linea i cui limiti sono molto esigui. Chi cerca di avvicinarvisi varca talora questi limiti. Ad evitar ciò, bisognerebbe poter mettere in opera delle forze non umane, non soggette ad errare.

Vuolsi del resto pensare, o Signori, che si fa male certamente passando al di là della verità; ma non si fa meno male stando al di qua. Imperciocchè quella imposta che non è pagata da chi ha i redditi e dovrebbe pagarla a termini delle patrie leggi, a carico di chi va? Non va forse a carico di tutti gli altri? E non è una sottrazione indebita alla fortuna di tutti gli altri cittadini, quando uno non paga in ragione dei redditi suoi?

Evidentemente la giustizia qui coincide colla verità. La giustizia è ottenuta quando il risultato dell'accertamento ha raggiunto la verità. Se passa al di là, si lede la giustizia perchè si aggrava indebitamente il contribuente, ciò che non deve farsi mai. Ma se si sta al di qua si fa cosa non meno ingiusta, non meno iniqua, imperocchè si aggrava la massa dei contribuenti a beneficio immorale di un cittadino.

È però possibile che negli sforzi fatti per raggiungere la verità, avvenga qualche volta che si passi al di là dei limiti, ed io intendo bene, che noi dobbiamo premunirci contro questa, che io ritengo involontaria esagerazione.

L'onorevole Vacca mi domanda: siete voi sicuri della probità Catoniana dei vostri agenti?

Onorevole Senatore Vacca, se gli agenti non fossero probi, sa cosa avverrebbe? Che nessuno si lagnerebbe!

Ci pensi, e troverà che questa è la verità. Imperocchè non può venire in mente ad alcuno di corrompere un agente, perchè tassi oltre il

vero un cittadino. Che interesse vi può essere? Nessuno.

L'azione per corrompere gli agenti è piuttosto in un'altra via. Se gli agenti danno segno di vita è per me una prova della loro probità.

Ma non per questo, intendiamoci bene, io domando che gli agenti facciano delle proposizioni esagerate. Facendo delle proposizioni esagerate, prima di tutto si ottiene nulla di definitivo; giacchè alla fine de' conti la legge dà al contribuente i mezzi di ottenere giustizia o dalla commissione locale, o da quella provinciale. In secondo luogo si fa nascere per una parte esacerbazione negli animi e si reca per altra parte uno svantaggio morale grandissimo, e oserei dire, anche pecuniario in quanto che le Commissioni quando vedono proposte esagerate, per quel naturale effetto che è nell'indole umana, forse passano quella certa linea della verità nel senso della diminuzione, per una specie di reazione contro l'agente delle tasse.

Per conseguenza, io spero che l'onorevole Senatore Vacca non dubiterà, e le espressioni cortesi da lui usate a mio riguardo me ne fanno persuaso, che in questa lotta che sosteniamo per amore di giustizia, si cerchi da noi influire in qualsiasi maniera, onde si vada oltre il vero. Imperocchè sappiamo, che non solamente non ne risulta vantaggio alcuno pecuniario, ma che abbiamo anzi uno svantaggio morale, accompagnato da uno svantaggio nei proventi della finanza.

Ma, o Signori, non basta essere tranquilli sugli intendimenti attribuiti all'Amministrazione: conviene esaminare se le leggi siano fatte in modo da permettere il rimedio agli inconvenienti che contro la miglior volontà, si manifestano all'atto pratico.

L'onorevole Senatore Vacca con ragione si lagnava, per esempio, dell'attuale disposizione di legge, secondo la quale le proposte dell'agente, quando non siano state corrette dalla Commissione si traducono immediatamente per il contribuente in articolo di ruolo e per conseguenza in *bolletta* di pagamento; e che quando le Commissioni non compiono l'opera loro nel termine certamente molto esiguo, com'è quello di 30 giorni, sia il contribuente esposto a pagare, per avventura, oltre ciò che devè, e che poi, riconosciuto l'errore, sia costretto a aspettare, chi sa quanto tempo, per ottenere la restituzione dovuta.

A questo proposito l'onorevole Senatore Vacca domandava: ma non converrebbe forse tornare al sistema inaugurato nel 1864?

Egli faceva questa domanda, penso, per ampliare il campo della sua interpellanza e non già come una esplicita proposta.

Io risponderò che il sistema attuato nel 1864 conveniva al metodo del contingente. Ma una volta adottato il metodo delle quotità, e per giunta, essendosi avvocato allo Stato le sovrimposte comunali e provinciali, ben vede l'onorevole Senatore Vacca, come non sia possibile far altrimenti che attenersi ad un sistema presso a poco simile a quello attualmente in vigore; dare, cioè, facoltà di proposta all'agente delle tasse, ed introdurre poi altri elementi di correzione per mezzo delle Commissioni giudicatrici locali e provinciali.

Io convengo coll'onorevole Senatore Vacca che, come ho dichiarato anche nell'altro ramo del Parlamento, vi ha urgenza di portare rimedio a questo stato di cose perchè il termine di 30 giorni è troppo breve, specialmente nei Comuni molto popolosi, dove, malgrado la buona volontà delle Commissioni, manca alle volte il tempo necessario all'opera loro.

Io non vorrei però ammettere che si dovesse mutare interamente il sistema, cioè andare al sistema per cui il ruolo non si facesse se non sopra la dichiarazione del contribuente o sopra il giudizio definitivo della Commissione. Imperocchè qualora noi entrassimo in quest'ordine d'idee si tornerebbe a quello stato di cose dove risultarono inconvenienti tali che ci forzarono ad abbandonarlo.

Del resto quando il contribuente fa la dichiarazione, per esempio, di lire 1000, e l'agente delle tasse dalle informazioni che ha avuto e che talvolta sono abbastanza palpabili, crede che la dichiarazione debba esser portata a lire 2000, 3000, 4000.....

Senatore CONFORTI. Centomila.....

MINISTRO DELLE FINANZE. Ci sono dei casi, onorevole Senatore Conforti, in cui si può andare anche a centomila e in cui il contribuente offrendo 50 mila è convinto di guadagnare ancora un tanto.

Dunque, diceva io, quando l'agente delle tasse propone per esempio lire 2000, e il contribuente risponde che non può pagarle allora la Commissione cercherà di accelerare il suo lavoro per giudicare fra le 1000, che dice il contri-

buenite, e le 2000 che dice l'agente e pronuncierà.

Ma se voi avete una legge la quale stabilisca che fino a tanto che la Commissione non abbia pronunciato, il ruolo debba farsi in base a ciò che ha dichiarato il contribuente, quali ne saranno le conseguenze?

Si aveva già questo sistema e si dovette mutare, essendosi verificati casi di Commissioni le quali per due e anche più anni, se la memoria non mi tradisce, avevano lasciato languire il lavoro, non avevano pronunciato alcun giudizio. Fu una vera necessità il venire al sistema attuale per ottenere che le Commissioni si pronunciassero sollecitamente.

Se la Commissione si pronuncia, bene! Ma se non si pronuncia? dice l'onorev. Senatore Vacca. Ma io non sono affatto nell'ordine delle sue idee! Si scriva nel ruolo la proposta del contribuente.

Ma, egli dice, il termine che la legge attuale dà di 30 giorni è forse sufficiente?

Io convengo coll'onorevole Vacca che non è sufficiente. Anzi io sono per presentare al Parlamento un progetto di legge precisamente per modificare questo termine, dalla brevità del quale credo che sia originato il maggior numero delle lagnanze.

L'onorevole Vacca ha aggiunto: se l'agente delle tasse si appella alla Commissione provinciale, quest'appello che effetto ha? Io temo che in questo punto vi sia qualche equivoco. Veramente la legge nell'articolo 12 non è esplicita, non è chiarissima. Ma se l'onorevole Vacca ricorre al regolamento del 1870, se non erro, vedrà che il quesito è risolto nel senso che egli desidera.

Questo regolamento dice infatti, che l'agente iscrive la somma di reddito da esso accertata, se la Commissione provinciale o locale non abbia pronunciato sui ricorsi entro 30 giorni dalla loro presentazione. E fin qui non vi è che il termine di 30 giorni contro il quale entrambi ci lamentiamo. Se invece al tempo della formazione dei ruoli la Commissione provinciale, o centrale, non abbia ancora pronunciato sulla questione, e se entro i 30 giorni la Commissione locale ha pronunciato il suo giudizio, allora l'appello, che ha introdotto l'agente delle tasse, non gli dà diritto di inscrivere a ruolo altra imposta che quella deliberata dalla Commissione locale.

Senatore MIRABELLI. Non si fa così.

PRESIDENTE. Continui il suo discorso, faranno poi le loro osservazioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il regolamento è chiarissimo. Avverrà probabilmente che la Commissione locale non abbia pronunciato entro 30 giorni, che pronunci per esempio dopo 40, 45 o 50 giorni: allora c'è l'appello dell'agente.

Il contribuente quando riceve la bolletta (spieghiamoci bene), si trova in questa condizione, cioè, che la Commissione locale ha già bensì pronunciato, ma avendo pronunciato dopo i 30 giorni, il ruolo fu fatto in ragione della proposta dall'agente; ed allora non basta la dichiarazione della Commissione locale perchè si cambi il ruolo. Questa è un'altra questione. Mi pare difficile che altri casi possano avvenire; ma in tutti i casi io punirei l'agente il quale non avesse applicato il regolamento che non mi pare presenti ombra di dubbio. (*Rumori.*)

Pongo la questione nel senso che desidera l'onorevole Senatore Vacca. È più che probabile che sia così e che quando poi avviene il pagamento si trova allora la questione a questo stadio, cioè che la Commissione locale si sia già pronunciata in favore del contribuente, e che vi sia appello.

Ma non è men vero che quando il ruolo fu fatto, non avendo la Commissione locale ancora pronunciato il suo giudizio, l'agente delle tasse non fece altro che eseguire la legge ed il regolamento, inserendo nel ruolo la proposta sua, anzi che quella del giudizio della Commissione locale che egli non conosceva ancora.

Ad ogni modo se vi fosse dubbiezza o inosservanza, io non avrei altro a desiderare, se non che l'ordine delle idee del Senatore Vacca fosse eseguito, perchè già ciò era stato detto nel regolamento del 1870 in modo da togliere ogni dubbiezza.

Ma, il principale difetto sta proprio nell'esiguità del termine di 30 giorni, ed in qualche luogo sta anche nella condotta delle Commissioni. Ma non voglio ora pronunciare parole che potrebbero poi facilmente esser interpretate in un significato più ampio di quel che intendo. Imperocchè, niuno più di me debba essere grato a tante centinaia di cittadini, che in aiuto della finanza prestano gratuitamente l'opera loro, si sobbarcano a lavori ingrati, e si espongono all'impopolarità.

Non è certamente dal labbro mio che par-

tirà una parola, che non sia di elogio, di gratitudine per questi benemeriti cittadini che si sottomettono a così penoso ufficio pur di essere utili alla patria. Se diversamente mi pronunciassi sarebbe il mio un contegno di uomo ingrato, un contegno rivoltante.

Ciò nullameno io non posso nascondere che qualche volta, qualche rara volta (ed in ciò spero che queste benemerite Commissioni non se l'avranno a male se sono costretto a dirlo), fra tante e tante di esse, qualcheduna non compie i suoi lavori in tempo, non se ne occupa abbastanza presto, per cui più sensibili diventano gli inconvenienti che si lamentano.

Ora, io credo che sarebbe un gran rimedio quando si allungasse, anche di non molto, questo termine di 30 giorni, potendo benissimo in certi casi essere una ragione, del non ultimarsi in tempo i lavori, la troppa esiguità del termine; poichè bisogna pure por mente alla natura umana.

Se uno crede di poter fare un lavoro entro un determinato periodo di tempo, si mette all'opera, e la conduce a compimento con zelo e con diligenza. Se invece trova il tempo troppo esiguo per la grandezza dell'opera da compiere, allora vien meno in lui quel desiderio di intraprenderla e di ben terminarla, non avendo la possibilità di farla in tempo utile.

L'onor. Senatore Vacca ha riprodotto qui una idea, che è pur stata manifestata in altro recinto. Egli ha detto di esaminare, se non fosse il caso, intanto che le Commissioni locali stanno pronunciando i loro giudizi, di mettere a ruolo anzichè le proposte dell'agente, le dichiarazioni dei contribuenti. E, quando le Commissioni non fossero nella possibilità di pronunciare, se non convenisse circondare l'agente di *probi viri*, i quali dessero alle sue proposte una maggior garanzia di quella, che, per avventura, possa offrire un uomo lasciato solo, comunque se ne sia occupato con impegno e diligenza.

Or bene, devo dire all'onorevole Senatore Vacca che, se non sono male informato, questa idea venne abbandonata da quelli stessi che primi la concepirono.

Vuolsi infatti venire sul terreno pratico. In un comune, o non si trovano molti cittadini i quali vogliano assumere l'ingrato ufficio della determinazione dei redditi dei loro concittadini, o se si trovano, che abbiano le conoscenze necessarie per adempiere a questo ufficio, in ge-

nerale questi cittadini già si adoperano nelle Commissioni.

Ora, se la Commissione locale non ha potuto pronunciare il giudizio sulle divergenze tra il contribuente e l'agente delle tasse, che volete che facciano questi *probi viri* a cui intanto date un altro compito? Sarà una specie di primo giudizio, ma non completo. Insomma non vi sarà più un lavoro serio.

Torno adunque alla stessa conclusione, che cioè, sia da allargare il termine troppo esiguo di trenta giorni. Una volta allargato questo termine io credo che le Commissioni pronuncieranno in tempo il loro giudizio, sul quale, potendosi fare i ruoli, ogni inconveniente scomparirà, almeno per quanto nelle cose umane possano togliersi gli inconvenienti. Tale modificazione alla legge sulla tassa della ricchezza mobile ha per me una grande importanza. Imperocchè, quando i giudizi delle Commissioni possano essere completi prima che si facciano i ruoli, evidentemente trovano il loro rimedio anche molti altri inconvenienti.

L'onorevole Vacca si lamentava anche perchè le somme indebitamente riscosse non fossero restituite abbastanza sollecitamente.

Una delle precipue ragioni del ritardo proveniva dalla lentezza colla quale le Commissioni pronunciavano i loro giudizi poichè, fino a quando i giudici non si fossero pronunciati, la restituzione non poteva aver luogo.

Fu anche manifestato il pensiero or ora ricordato dall'onorevole Senatore Vacca; cioè, che, una volta ben riconosciuto l'indebito pagato, la restituzione ne fosse ordinata lì per lì.

È questo un pensiero di buona volontà ma che non regge ad un esame.

Difatti, Ella sa, onorevole Senatore Vacca, come la nostra legge di contabilità non permetta a nessun Ministro, per nessuna causa, di spiccare lì per lì dei mandati di pagamento sul Tesoro. Il Ministro non può far altro che un mandato regolare e sottoporlo all'esame della magistratura della Corte dei Conti. Operando diversamente, violerebbe le regole fondamentali di un Governo costituzionale. Del resto lo spiccare mandati lì per lì, sarebbe peggior sistema di quello dei mandati provvisori che il Parlamento ha creduto, con grande utile della cosa pubblica, di togliere.

Avvengono taluni casi propriamente urgenti come si è verificato quest'autunno per le inon-

dazioni. In questi casi i Ministri debbono assumere la responsabilità personale di un ordinazione di spesa; ma, per regola generale, il Parlamento non ha voluto, e con molta ragione, lasciare a nessun Ministro la facoltà di ordinare un pagamento dal pubblico Tesoro, senza che l'ordine sia riconosciuto regolare e conforme alla legge da una magistratura inamovibile.

Ora come si fa a dispensare l'intendente da ogni controllo? E, per verità, la proposta fatta condurrebbe a questo risultato.

Del resto, al bisogno manifestato dei solleciti rimborsi, ci si provvede nei limiti del possibile per mezzo di mandati di anticipazione a disposizione dell'intendente, il quale, entro certe somme, può spiccare degli ordini di pagamento.

È però un fatto che la materia delle restituzioni ha avuto una certa importanza nei tempi passati, ma ora non l'ha più che in qualche luogo in causa delle gravi liquidazioni degli arretrati che si stanno facendo. Intanto, finchè si sia in pari, e spero che ci si verrà presto, bisogna tollerare certi inconvenienti.

Voi ricordate tutti, o Signori, come, specialmente l'imposta della ricchezza mobile abbia dovuto essere in certo modo ordinata quando era poco meno che finito l'anno a cui si riferiva. Si cominciò alla fine del 1864 l'accertamento del reddito imponibile per l'imposta del 1864 stesso, e non si poté compiere in tutto il 1865. Credo che si prolungasse anche fino al 1866, e fu il mio collega Scialoja che, nel 1866, si trovò a far spedire le bollette di pagamento per il 1864.

Adesso le cose sono entrate nella via regolare, e credo sia la prima volta che si siano rimessi in tempo i ruoli della ricchezza mobile. Nascono in questi riordinamenti di cose certi inconvenienti che è pur giuoco forza tollerare. Per mia parte non posso dir altro, se non che da ogni lato si dà opera la più solerte e la più attiva onde poter giungere ad un più sollecito e regolare disbrigo delle cose. Ma non per questo io m'attenderò a mutare le leggi cardinali in un punto così importante come è questo dell'ordinamento dei pagamenti sulle casse dello Stato.

Per dare un'idea dello stato delle cose io leggerò al Senato alcuni numeri:

Il 1. gennaio 1869 l'arretrato delle tasse dirette era di 144 milioni.

Al 1. gennaio del 1870 era di 144 milioni e 500 mila lire. Si ebbe quindi un piccolo aumento.

Al 1. gennaio del 1871 era di 164 milioni. Era così cresciuto di 20 milioni, benchè la riscossione fosse aumentata di 84 milioni, stante gli aumenti di imposta e i tre trimestri di ricchezza mobile.

Al principio del 1872 l'arretrato non fu più che di 152 milioni e 700 mila lire.

Finalmente al principio del 1873 fu di 94 milioni e 400 mila lire.

Vede adunque il Senato che da 164 milioni, come era al principio del 1871, l'arretrato scese a 94 milioni al principio del 1873, e va diminuendo rapidamente. Anzi io diceva testè che al 1. gennaio 1873 era di 94 milioni e 400 mila lire; ma questo arretrato consiste ancora per molta parte in quote da regolare, in rimborsi, aggi, inesigibilità da dichiararsi, e via discorrendo; quindi effettivamente l'arretrato netto che si presumeva, salvo ad avere i risultati della liquidazione, non sarebbe stato più che di 62 milioni.

Questa diminuzione abbastanza notevole di arretrati è avvenuta colle antiche leggi di riscossione, ed io credo che colla legge novella anche meglio procederà la riscossione stessa. Anzi, poichè vedo che l'onorevole Vacca non è ancora ben tranquillo sopra questa nuova legge, credo mio dovere di dare qualche ragguaglio sugli effetti della sua applicazione.

Io posso dichiarare, che dalle informazioni avute da tutte le Prefetture, risulta che l'applicazione di questa legge si fa benissimo e in modo molto soddisfacente.

Approfitto volentieri dell'occasione per dichiarare che tutti i Prefetti e tutti gli Intendenti di Finanza si sono occupati con la più grande sollecitudine e il più grande zelo dell'esecuzione di questa legge e hanno ottenuto dei risultati veramente degni di attenzione, ed a mio credere tali, da pienamente soddisfare.

Il Senato desidererà anzitutto sapere come sta la faccenda degli agi.

Per quello che riguarda le ricevitorie provinciali, l'agio medio per tutto il Regno sarebbe di 0,72 0/0. Vi è una regione in cui l'agio non fu che di 0,30 in media ed un'altra in cui si ascese a 1,17 0/0 circa; aggio medio della regione, s'intende.

Per quello che riguarda l'esattorie, vi sono degli screzi un poco più ragguardevoli. L'aggio medio per tutto il Regno risultò del 2,76 0/0; nel Modenese in media fu di sole L. 1,73; nel

Piemonte di L. 1, 96; nel Lombardo-Veneto di L. 2, 12; nel Parmense di L. 2, 23; nella Toscana di L. 2, 63; in Roma di L. 2, 92; in Napoli di L. 3, 04. In Sicilia.... Qui sventuratamente troviamo la media dell'aggio molto più elevata, giacchè sale al 5 22 0/10. E debbo confessare che vi sono due grandi città in Sicilia nelle quali l'aggio sale all'enorme cifra del 10 0/10. Ma fortunatamente questo non è che per un anno, e io non dubito che per l'anno prossimo si possa trovare d'applicare la legge con un aggio incomparabilmente minore.

Qui non posso prescindere da una osservazione che ho già fatta anche nell'altro ramo del Parlamento.

Ove questa legge, durante la sua applicazione, e non dirò avanti, non fu combattuta nè da partiti politici, nè da giornali, gli aggi furono molto minori. La tabella degli aggi che testè vi leggeva, quando si guarda alle manifestazioni che vi furono, ha un grande significato.

Vi sono delle regioni nelle quali non era conosciuto affatto questo sistema delle esazioni. Non parliamo della Lombardia e della Venezia dove vigeva un sistema come questo. Ma, per esempio, in Piemonte non era conosciuto affatto, anzi fu molto osteggiato dalla quasi universalità degli uomini politici di quella regione, mentre non era ancora approvato dal Parlamento e tradotto in legge. Appena però la legge fu promulgata, tutti cercarono di applicarla il meglio che fosse possibile. Quindi, non solo non ci fu esitanza negli esattori, ma ci fu anzi concorrenza, gara, e, per conseguenza, diminuzione degli aggi.

Invece, dove si temette che la legge non si sarebbe potuta applicare e che tutti vi si sarebbero mostrati ostili, cosa è avvenuto?

È avvenuto che pochi si trovarono, i quali si volessero incaricare dell'ufficio di esattore, e questi pochi non accettarono l'ufficio se non ad un aggio veramente ragguardevole.

Questo è però un fatto che può spiegarsi facilmente nel primo anno. Se prendiamo la storia di questo sistema dell'esazione delle imposte anche nel Lombardo-Veneto, troveremo che nei primi anni occorre pagare aggi molto, ma molto notevoli, i quali più tardi diminuirono grandemente, ed in alcuni luoghi si sono resi insignificanti. Spero che questo fatto andrà verificandosi in una maniera generale in tutta

Italia. Stando alle informazioni ricevute dalle Prefetture, debbo augurar bene, anzi benissimo, dell'applicazione di questa legge, e credo che il Senato, che vi ha preso tanto interesse, udirà con soddisfazione questa dichiarazione.

Ma, tornando un poco più all'argomento speciale dell'interpellanza, dirò che, giusta le dichiarazioni da me fatte nell'altro ramo del Parlamento, ho creduto debito mio, nella questione degli arretrati, di fare larga parte a quelle considerazioni, che l'onorevole Vacca svolgeva in Senato.

Il Senato conosce già parecchie disposizioni speciali che furono prese per parecchi luoghi, e segnatamente in Sicilia e Sardegna, dove l'arretrato (per cause che è inutile ricordare) aveva preso una importanza veramente eccezionale.

Nell'altro ramo del Parlamento io era stato invitato, indipendentemente dai partiti politici, tanto da Deputati di una parte, quanto da quelli dell'altra, a portare la mia attenzione sulla entità dell'arretrato anche nel centro più cospicuo di popolazione del Regno d'Italia, voglio dire Napoli.

Io rispondeva allora, che non aveva ancora sotto agli occhi i dati completi, e che senza questi non poteva vedere la ragione per cui si avesse ad applicare per Napoli una regola diversa da quella che fosse in media applicata per tutto il Regno; cioè il termine dei cinque mesi che ha ricordato l'onorevole Vacca.

Ora, dopo che i dati mi giunsero ho dovuto riconoscere che realmente per Napoli esistevano le stesse ragioni di una particolare posizione, fortunatamente non di una intensità così grave, come ad esempio per Messina, Palermo, Sassari. Esisteva però un arretrato di tale importanza, e di tale entità rispetto alla quota corrente d'imposta (imperocchè il criterio dal quale io mi partii fu la commisurazione dell'entità dell'arretrato rispetto all'entità della quota corrente), che consigliava di allargare il suddetto termine anche per Napoli.

Quindi, sebbene l'onorevole Vacca non abbia parlato di questo o di quel luogo, tuttavia debbo dirgli che sabato fu firmato un Decreto in forza del quale l'arretrato di Napoli era diviso in sei rate anzichè in tre, estendendo così il tempo per il pagamento, non solo al primo semestre, ma a tutto l'anno 1873.

Questa mia dichiarazione proverà all'onore-

vole Senatore Vacca come io non mi parta da considerazioni diverse dalle sue, per ciò che riguarda gli arretrati.

Io credo che colle attenuazioni concesse e coi ripieghi adottati, si elimineranno molte difficoltà e si riuscirà finalmente a porre in regola questa gravissima questione delle imposte dirette; cosicchè possa il sistema novello di riscossione procedere con quella regolarità che direi bancaria, come procedeva nelle provincie in cui si applicava da tempo, e dove si può ben dire che gli arretrati erano interamente sconosciuti.

Io credo che allora si otterrà un effetto utile sotto ogni punto di vista. Tutti si abitueranno alla precisione e all'esattezza; dal che nascerà più di un vantaggio per l'ordine e la regolarità che s'introducono nella popolazione.

Certamente, se si potesse fare a meno di tasse, o se si fosse in altre acque, mi dispenserei volentieri dal tormentare i contribuenti. Pertanto io prego l'onorevole Senatore Pepoli di credere, che entrerei di buon grado nell'ordine d'idee da lui accennato, di diminuire cioè l'aliquota dell'imposta della ricchezza mobile. Credo anch'io che una delle cause precipue, per non dire la principale, degli inconvenienti che si lamentano, sia, come diceva l'onorevole Pepoli, e come confermava l'onorevole Vacca, l'entità della aliquota. Ma, occhio al bilancio (dico io), siamo noi in equilibrio? Ne siamo ancora lontani pur troppo!

Dall'altra parte, quali frutti si ottengono? Io parlava testè di 160 milioni! Questa imposta, secondo il sistema adottato, è pagata in parte per ritenuta, e questa non sfugge certamente; in parte per dichiarazioni, e per questa convengo che ci sieno delle difficoltà, non però per tutta, imperocchè vi è la parte che si riferisce a stabilimenti, istituti, Corpi morali, ecc., la quale rappresenta una somma considerevole, rappresenta cioè, attenendosi ai ruoli principali dell'anno scorso, 128 milioni su 473, e per questa l'accertamento è facile.

La difficoltà non è adunque che per il rimanente, cioè per una somma che è forse un terzo della totale, e non nego che qui vi sieno ostacoli da superare. Ma quando si consideri l'entità della rendita imponibile che non sfugge all'imposta perchè paga per ritenuta, e l'entità del reddito ammesso bensì per dichiarazione ma che non isfugge, o se sfugge, l'amministra-

zione può arrivare a coglierlo perchè si riferisce a Corpi morali, enti collettivi ecc.; allora la modificazione dell'aliquota si presenta come una quistione così grave, che non potrei promettere di far proposte tendenti a toccarla, senza che si verifichi prima un miglioramento sensibile nelle nostre finanze.

Quando collo sviluppo delle ricchezze del paese e delle tasse potessimo arrivare al punto di essere vicini all'equilibrio nel nostro bilancio, allora sarà una parte molto più piacevole per il legislatore, e per chi avrà l'incarico, che potrei dire relativamente dolce, del portafoglio delle finanze, quella di pensare ad alleviare le imposte e trovare nell'alleviamento delle tasse maggior facilità dell'applicazione ed esecuzione delle imposte medesime.

Ma pur troppo siamo così lontani dal raggiungere l'equilibrio, che io veramente non posso fare dichiarazioni di questa natura.

Convengo che se negli anni successivi avessimo la fortuna di ottenere degli aumenti d'imposte come quelli che si ebbero nel 1872 in confronto al 1871, si potrebbe nutrire qualche maggior speranza.

Prendendo infatti le imposte indirette, e lasciando le dirette intorno alle quali si riscossero molti arretrati, noi troviamo un aumento di 15 milioni sulla tassa del macinato; di 19 milioni, sulla tassa degli affari; di 6 milioni e mezzo sulle dogane; di due milioni sopra le privative. Io auguro che si giunga presto a questo risultato, e che sopra tutto Giove Pluvio ci sia un poco più favorevole di quanto è stato nel 1872.

Ma tornando all'argomento peculiare a cui mi ha chiamato l'onorevole Senatore Vacca, io dirò che riguardo agli arretrati, credo di avergli dato risposta soddisfacente, o almeno spero che egli voglia trovarla tale, avendogli dichiarato che io sono pienamente nello stesso ordine d'idee che egli svolgeva, ed avendogliene date prove di fatto, citandogli le disposizioni prese sabato scorso.

Quanto alla questione della restituzione dell'indebito esatto, potrei citargli dei numeri, per dimostrare la diligenza e la solerzia di cui si fa uso. Basti il dire che nel 1872 l'entità del rimborso ascende a 40 e più milioni.

E qui sono lieto di poter dichiarare, che la amministrazione finanziaria ha talmente progredito da oltrepassare qualsiasi aspettativa. In grazia della buona volontà e della diligenza

del suo personale, essa ha fatto proprio dei miracoli; e di ciò facilmente si persuaderà chiunque voglia esaminare un poco il fondo delle cose.

Ad ogni modo, intorno alle restituzioni, più in là di così non potrei andare.

Imperocchè, se si dovessero eliminare gli ostacoli, e urtare in una legge capitale dello Stato, quale è quella della contabilità, io credo che quando anche il Ministero facesse delle proposte in questo senso, il Parlamento certamente non le approverebbe.

Finalmente, per ciò che riguarda l'accertamento della ricchezza mobile, non ho che a rinnovare qui la dichiarazione già da me fatta nell'altro ramo del Parlamento, cioè che sto da un giorno all'altro per presentare un progetto di legge onde correggere gli inconvenienti che soprattutto si manifestano nell'esiguità del tempo.

Vi è un altro inconveniente di cui l'onorevole Vacca non ha parlato, ma che pure si fa molto sentire, ed è quando le finanze.....

Senatore VACCA. È la questione delle prescrizioni.

MINISTRO DELLE FINANZE. La prescrizione delle imposte e specialmente di quella relativa alla ricchezza mobile ha dato luogo a lagnanze vivissime. Imperocchè la finanza non si limita a domandare l'imposta per uno, per due, per tre anni. È andata, o può andare fino a cinque, a sei anni, a sette, ad otto anni, quando si tratti di redditi sfuggiti alla tassa! E coll'aliquota del 13 20 0/0, giudichi il Senato quali dolorose conseguenze si provino!

Salvo un'ultima lettura che presto sarà fatta dalla Commissione, il progetto di legge cui accennava, sta per essere presentato di giorno in giorno.

Nella questione della ricchezza mobile, bisogna distinguere due cose.

Ci sono anzitutto le riforme che si possono fare senza toccare l'economia della legge, e che pure bastano per rimediare a quegli inconvenienti che si sono manifestati più gravi.

Ci sono poi le riforme più radicali che si potrebbero escogitare, in seguito a studi più estesi sulla convenienza dell'applicazione della legge come è attualmente.

Io per ora mi limito alla prima parte, cioè alla presentazione di quelle riforme che si possono introdurre lì per lì, senza sconvolgere il sistema, senza perturbare l'andamento della tassa, ma che pure avranno per effetto di rime-

diare ai principali inconvenienti che si sono manifestati.

Riassumendomi, prego l'onorevole Vacca, interpellante, di credere che io tengo per fermo, che se vi ha parte della pubblica amministrazione a cui si debba applicare il canone che la giustizia è il fondamento dei regni, veramente questa è la pubblica finanza.

Io non mi faccio illusioni sulla gravità del mio ufficio. Conosco perfettamente i dolori che si impongono alle popolazioni coi tributi. So benissimo e ne sono pienamente convinto, che a voler riuscire in questo, che tutti i popoli hanno trovato gravissimo intento del porre all'ordine la pubblica finanza, bisogna appoggiarsi nella sola verità e nella sola giustizia. Imperocchè, andando al di là non solo a nulla si riesce, ma si crea la perturbazione e il disordine, si distruggono, non si consolidano certamente i regni.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Beretta.

Senatore BERETTA. Io non aveva intenzione di prendere la parola in questa discussione; ma dacchè la discussione stessasi è rivolta anche al sistema della legge, mi credo in debito di far rilevare ciò che in altra circostanza mi sono permesso di subordinare all'approvazione del Senato ed a quella del signor Ministro.

Una delle cose principali che si lamentano, relativamente alla legge d'imposta sulla ricchezza mobile è sempre il *minimum* del reddito imponibile che si è tenuto troppo basso. Io ho già altra volta raccomandato all'onorevole signor Ministro che questo *minimum* avesse a rialzarsi. Rialzandolo, noi avremo diminuito della metà le lagnanze che si sentono contro la tassa di ricchezza mobile, diminuiremo di gran parte la quota degli arretrati e quella degli inesigibili, i quali richiedono un ingente lavoro di tutti gli uffici sia comunali sia amministrativi.

Quindi io rinnovo la raccomandazione, che che qualora il Signor Ministro abbia a studiare qualche riforma, voglia prendere in considerazione la convenienza di portare il *minimum* della tassa di ricchezza mobile al reddito di lire mille, come già più volte ho raccomandato; in quanto che io credo che al dissotto di mille lire, un reddito non si potrà mai chiamare ricchezza, ma piuttosto miseria.

Quanto alle altre lagnanze che riguardano precisamente la chiusura troppo precipitata dei

ruoli, su di questo ha già discusso l'onorevole Senatore Vacca, ed ha dato soddisfacenti risposte l'onorevole Ministro, il quale ha promesso di presentare un progetto di legge per diminuire, per quanto è possibile, gli inconvenienti che si verificano, per cui non ho altro a dire.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Casati.

Senatore CASATI L. Lamentando i ritardi che avvengono nelle Commissioni comunali, l'onorevole Ministro delle Finanze, benchè con termini assai benevoli, ha attribuito questi ritardi esclusivamente a negligenza delle Commissioni medesime. Siccome io ho l'onore di essere Presidente di una di queste Commissioni, sempre assai gravata di lavoro, come è quella di Milano, così credo mio dovere di fare qualche osservazione in proposito, e...

PRESIDENTE. Mi permetta l'onorevole Senatore Casati che io gli faccia osservare che il Ministro delle Finanze, parlando delle Commissioni comunali, ha usato parole di molto elogio e di sentita gratitudine, ed ha dichiarato in modo esplicito che, se per qualcuna si era potuto verificare qualche ritardo, ciò non deriva certamente da negligenza, ma sibbene dalla esiguità del termine loro concesso per ultimare i loro lavori. Perciò, se lo scopo delle osservazioni del Senatore Casati era di combattere le parole del Ministro, egli combatterà parole che non vennero pronunciate.

Senatore CASATI L. È vero che il signor Ministro ha fatto l'elogio delle Commissioni comunali, ed ha detto al loro indirizzo parole assai benevoli, ma è pur vero che parlando dei ritardi ha detto che essi erano esclusivamente attribuiti alla negligenza delle Commissioni.

PRESIDENTE. Domando perdono, onorevole Casati, ma non credo proprio che il signor Ministro abbia pronunciato la parola *negligenza*, avendo anzi reso la più splendida testimonianza all'operosità di quelle Commissioni, ed osservato, che i pochi ritardi che si potevano lamentare, provenivano forse, come ho detto, dalla troppa esiguità del tempo.

MINISTRO DELLE FINANZE Se mi si permette di replicare...

PRESIDENTE. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io ringrazio l'onorevolissimo Presidente del Senato, d'avermi difeso dall'attacco dell'onorevole Senatore Casati,

al quale manifesto il mio rincrescimento per essere le mie parole state fraintese e male interpretate.

Si assicuri pure l'onorevole Casati che io sento la più grande gratitudine per tutte quante le Commissioni comunali; e che non ho mai avuto in mente nè inteso di tacciarle di negligenza. Il mio intendimento fu bensì quello di dire che i ritardi furono talora cagionati dal troppo lavoro, per cui qualcuna delle Commissioni, perdendo la speranza di poterlo compiere entro il termine per verità troppo esiguo di trenta giorni, si è lasciata cogliere dallo scoraggiamento.

Ad ogni modo ringrazio l'onorevole Senatore Casati di aver preso la parola in favore di queste Commissioni, onde rettificare la cattiva impressione che avesse potuto produrre qualche mia espressione. Ma, me lo conceda l'onorevole Casati, non poteva supporre in me tale intenzione, e tanto meno riguardo alla Commissione di Milano, la quale procedette nelle proprie operazioni con tanta giustizia, che anche quando l'agente delle tasse non aveva fatto delle proposte di aumento o le aveva fatte insufficienti, si è valuta delle facoltà accordatele dalla legge per provarle essa stessa di propria iniziativa.

Ringrazio dunque l'onorevole Senatore Casati di avermi porta l'occasione di fare questa dichiarazione.

Senatore CASATI L. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle gentili espressioni che ha voluto usare verso queste benemerite Commissioni, e specialmente verso quella di Milano, e non ho più nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore VACCA. Comincio dal ringraziare di gran cuore l'onorevole Ministro delle Finanze della cortese accoglienza che ha fatto alla mia interpellanza.

Egli ha voluto seguirmi nel doppio ordine di considerazioni che io ho creduto di esporre al Senato, alcune delle quali toccavano al riordinamento del sistema generale della tassa sulla ricchezza mobile, altre più specialmente si riferivano al tema della mia interpellanza.

Rispetto alle considerazioni generali io già mi attendevo anzi non dubitavo punto che il Ministro, forte delle sue convinzioni, avrebbe insistito sulla convenienza di mantenere il sistema qual è, senza punto variare ed abban-

donarsi all'esperimento incerto di sistemi i quali a lui paiono non consentanei al migliore esplicamento della tassa sulla ricchezza mobile. Io mi sono limitato all'espressione di un voto, e ne ho sentito il dovere appunto, perchè avendo partecipato ai lavori di quella tale Commissione preparatoria che ebbe ad occuparsi degli studi intorno alla ricchezza mobile, fui tra coloro che preferirono il sistema indiziario al sistema delle dichiarazioni.

Comprenderà quindi il Senato che quelle stesse convinzioni, che non ho trovato ragione di repudiare, mi si sono anzi ribadite nell'animo alla prova dei fatti e dell'esperienza.

Chechè ne sia, il signor Ministro ha con lodevole arrendevolezza convenuto, che una qualche cosa ci è pur da fare, e che ancora non si è detta l'ultima parola sul riassetto del sistema inaugurato nel 1864 e poi mutato nel 1866, e che in ogni modo vi sono implicate questioni ardue, le quali non si potrebbero trattare alla leggiera, nel che io sono pienamente d'accordo con lui.

Passando poi alle avvertenze e alle considerazioni che io ho creduto di sottoporre al senno del Senato intorno al tema speciale della mia interpellanza, e propriamente intorno al modo di accertamento dell'imposta della ricchezza mobile, già io riconosco con vivo senso di compiacenza che il Ministro ha tenuto conto di alcune delle mie osservazioni e ci ha fatto pure delle concessioni. Egli ci ha fatto una concessione importante che è quella propriamente che riguarda l'allargamento del termine di trenta giorni. Anch'io ne apprezzo il valore grandissimo, imperciocchè chi si rende conto dei fatti e del modo col quale deve funzionare il procedimento dell'accertamento della ricchezza mobile massime nei grossi centri (mi sia lecito di citare Napoli), facilmente si dovrà persuadere che quel termine angusto di trenta giorni è tal cosa che rende impossibile, irrisorio l'intervento della Commissione Comunale, perchè i reclami sono tanti e tali, e si accalcano in guisa che assolutamente riesce impossibile alla Commissione il farne un esame in uno spazio di tempo così breve.

Rimane un solo punto, nel quale mi duole per verità di trovarmi ancora in disaccordo coll'onorevole Ministro delle Finanze. Egli ha creduto di dimostrare che il sistema che io propongo, o a dir meglio il ritorno al sistema della

legge del 1864 circa l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, questo ritorno quantunque temperato e modificato nei termini, come io credo proporlo e suggerirlo, potesse incontrare gravissimi ostacoli, e che fosse veramente inaccettabile dal punto di vista finanziario. Parmi, se ho bene interpretato i suoi dubbi, le sue osservazioni, che egli principalmente si preoccupi del pericolo di trovare nelle commissioni tassatrici e nel concorso di esse alla tassazione dei contribuenti in prima istanza, una condiscendenza eccessiva, un riguardo sovrabbondante rispetto ai contribuenti, e nessuna sollecitudine per l'interesse delle finanze. L'onorevole Ministro se ne appella all'esperimento che se ne è fatto poco felice, poco propizio agli interessi fiscali. Guardate, egli ci diceva, abbiamo già una esperienza dannosa all'interesse delle Finanze, perchè è avvenuto appunto che le Commissioni locali, per quell'arrendevolezza soverchia che debbono sentire degl'interessi dei contribuenti, hanno intralciate le operazioni degli agenti delle tasse, hanno moltiplicato gl'indugi e gl'inciampi, per modo che questo sistema era già dalla esperienza condannato a perire. Fu provvida dunque la legge posteriore del 1866, e l'altra più dura del 1867, in quanto hanno modificato il sistema più mite della legge del 1864.

Di più egli ha trovato un'obiezione nella diversità del sistema osservando che questo metodo di accertamento era consentaneo al principio del contingente fermato dalla legge del 1864; ma nol sarebbe più col principio dell'imposta di quotità accolto dalla posteriore legge del 1866. Per verità io non mi spiego facilmente le ragioni di questa ultima obiezione, nè comprendo il perchè la mutazione del sistema del contingente in sistema per quotità avesse a trar seco necessariamente il mutamento del sistema pel procedimento nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile. Ma sia comunque, io voglio pur seguire l'onorevole Ministro delle Finanze, geloso guardiano degli interessi fiscali, in queste sue diffidenze, in queste soverchie preoccupazioni dell'interesse fiscale.

Ebbene, io non ho creduto nè insistito perchè si riproducesse tal quale il procedimento della legge del 1864; anzi io comprendo che quel sistema poteva presentare qualche pericolo, chiarito poi dall'esperienza che, cioè le Commissioni locali vincolando di troppo i poteri

dell'agente finanziario fossero riuscite a rendere vana, lunga, intralciata e difficile la formazione dei ruoli. Io domando però all'onorevole Ministro delle finanze, quando si propone un sistema, un procedimento il quale sarebbe ordinato in guisa da non compromettere punto gli interessi della finanza, e nel medesimo tempo da rassicurare e dar guarentigia ai contribuenti col concorso e il sindacato delle Commissioni locali, e quando d'altra parte si ponessero argini e freni ai possibili arbitri degli agenti delle tasse, quali difficoltà gli potrebbe opporre?

La difficoltà cui egli accennava non mi è parsa per verità di gran peso, imperocchè ei credeva di riconoscerla sopra tutto negli ostacoli che s'incontrano nel raccogliere ed ordinare le Commissioni locali, sia pur mista la composizione di esse, di elementi elettivi e di elementi a scelta governativa nel seno però della cittadinanza stessa. Ho detto che questa difficoltà io non la intendo affatto.

Ed invero se l'onorevole Ministro vorrà tener conto come nel mio concetto, non si tratterebbe già di deferire ad una Commissione locale elettiva la fissazione delle quote e la rettificazione delle tasse fatta dall'agente finanziario, ma invece di formare una Commissione mista nella quale prestassero il loro concorso, non solo l'elemento elettivo municipale, ma eziandio i *probi viri*, la cui scelta sarebbe deferita precisamente all'iniziativa del Governo; ciò premesso, non pare forse all'onorevole signor Ministro che tali precauzioni potrebbero felicemente conciliare l'interesse della finanza coll'interesse dei contribuenti? Io vado ancora più in là; e rifermando il voto che dianzi ho espresso, cioè che si rendesse più spiccata la restituzione dell'indebito esatto, trarrò dalle obiezioni che testè opponeva al mio voto l'onorevole Ministro un argomento nuovo a conforto del mio assunto; imperocchè parmi evidente che l'adozione del sistema di accertamento che io propongo riescirebbe appunto a rimuovere i pericoli, le inconvenienze e i danni della restituzione dell'indebito allungata ed indugiata di troppo. E difatti, si comprenderà, di leggieri che le tassazioni che sieno l'opera concorde e dell'agente delle tasse e delle Commissioni locali, saranno la più valida malleveria ai contribuenti contro gli arbitrii e le esorbitanze, sicchè i casi di reclami alle Commissioni di Appello si renderanno assai più rari, semplificando sif-

fattamente le operazioni dell'accertamento, con grande vantaggio dei contribuenti, e senza scapito degl'interessi fiscali.

Una seconda spiegazione il Ministro ci porgeva intorno all'altro punto su cui ho creduto di chiamare l'attenzione sua e del Senato, ed è quello che si riferisce ai casi di appello, che per avventura l'agente delle tasse produca contro il pronunciato della Commissione di sindacato. Per me dichiaro che il testo dell'articolo 12 della legge del 1867, che or ora ho citato mi autorizzava ad esprimere questo dubbio.

Confesso, però che mi era sfuggito l'articolo del regolamento, il quale darebbe dei chiarimenti nel senso accennato dall'onorevole Ministro delle Finanze; ma mantengo però, che la lacuna e il silenzio dell'articolo 12 della legge è stato occasione appunto di pratiche viziose o, meglio, abusive degli agenti delle tasse, i quali si sono creduti abilitati, prodotto l'appello, di dar forza esecutiva ai ruoli non già per le somme rettificate, ma bensì per la intera cifra fissata primitivamente dall'agente delle tasse. Ora io persisto a sostenere che rilevata la imperfetta locuzione del ricordato art. 12 cui non potrebbe supplire il Regolamento, ei convenga provvedere in via legislativa.

Insomma, concluderò col dire, che se io non trovo ragione di insistere su di un vincolo imposto al Ministro dopo le spiegazioni che egli ci ha fornito, d'altra parte, io credo che, pur modificando l'ordine del giorno nei termini in cui lo avevo formulato, si debba tener fermo il concetto di non lasciare l'agente delle tasse nelle operazioni dell'accertamento dei redditi senza un efficace controllo nello stadio del primo esame.

Premesse queste osservazioni, io sento l'obbligo di leggere innanzi tutto un ordine del giorno, che aveva formulato prima che l'onorevole Ministro delle Finanze ci avesse pôrte le sue spiegazioni, e mi corre l'obbligo di farlo, essendo che, quest'ordine del giorno aveva raccolto le adesioni e le firme di parecchi onorevoli Senatori.

L'ordine del giorno era concepito in questi termini.

« Il Senato pigliando atto delle dichiarazioni del Ministro delle Finanze, e confidando, che egli vorrà dare opera a provvedere in via legislativa e di urgenza ai seguenti punti.

» 1. L'accertamento dei redditi di ricchezza mobile con tali temperamenti da non lasciare l'agente delle tasse senza controllo e concorso di Commissioni locali miste nella tassazione in primo esame; determinandosi inoltre, che i ruoli non acquistino forza esecutiva quanto alla parte della tassa contestata, prima che la Commissione locale abbia pronunciato nel termine di giorni 30 sul reclamo del contribuente od in caso d'appello dell'agente delle tasse, prima che la Commissione provinciale abbia statuito sul gravame. »

Ecco la prima parte dell'ordine del giorno al quale, dopo le spiegazioni dell'onorevole Ministro delle Finanze, si potrebbe senza difficoltà apportare una modificazione. Questa modificazione, io mi permetterei proporla, coerentemente alle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro delle Finanze in questi termini.

« 1. L'accertamento dei redditi di ricchezza mobile con tali temperamenti da non lasciare l'agente delle tasse senza controllo efficace nelle operazioni dell'accertamento in primo esame. »

Abbandonando poi all'estimazione del Ministro l'attuazione pratica di codesto concetto, io credo che potrebbesi consentire e da me e dagli aderenti al mio ordine del giorno alla emendazione della formola primitiva del mio ordine del giorno.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Se il Senato crede rimandare questa discussione a domani, non avremmo all'ordine del giorno altro fuorchè la continuazione di questa interpellanza.

Senatore VACCA. Per l'importanza della cosa oserei pregare il Senato di rimandare la continuazione della discussione ad altro giorno.

Voci. A domani, a domani.

PRESIDENTE. Non giovano a nulla le voci sparse *a domani*; io non posso mettere ai voti se non una proposta formulata da un Senatore.

Se qualcheduno intende domandare il rinvio a domani, lo faccia, sorgendo e proponendo.

Senatore ARRIVABENE. Io ne faccio la proposta.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io temo che domani non potrei intervenire, avendo impegni nell'altra Camera, ove deve farsi una interpellanza.

Il Senato conosce che questa interpellanza fu annunciata, anzi svolta, e ne è stata rinviata

la discussione immediatamente dopo il bilancio della Marina.

Non so quello che sia avvenuto oggi, ma se la discussione sul bilancio fosse stata terminata, io ho un impegno a giorno ed ora fissa.

D'altronde desidererei conoscere quale sia la proposta che fa l'onorevole Vacca.

PRESIDENTE. Il Senatore Arrivabene mantiene la sua proposta?

Senatore ARRIVABENE. La ritiro.

Senatore DE FILIPPO. La riprendo per mio conto, modificandola in questo senso: non del rinvio a domani, poichè il Ministro è impedito nell'altro ramo del Parlamento, ma potrebbe essere per domani l'altro, o per quel giorno in cui il signor Ministro potrà esser libero.

Prego il Senato di notare che la questione è molto grave, inquantochè si tratta di presentare un progetto di legge d'imposta; io non voglio anticipare la questione.

Siamo alle ore 6, e non crederei si possa votare sull'ordine del giorno proposto dall'onorevole mio amico Senatore Vacca.

Io spero che il Senato vorrà entrare in questo mio convincimento e rimandare la questione ad altro giorno, ripeto, non domani, nè domani l'altro, ma pel giorno in cui l'onorevole Ministro dichiarerà di essere pronto.

MINISTRO DELLE FINANZE. Naturalmente sono nel debito di essere, come sono, agli ordini del Senato. Se non fossi nell'impossibilità di disimpegnarmi nell'altro ramo del Parlamento, naturalmente non avrei che a desiderare che la discussione continuasse fino a che fosse esaurita.

Faccio però osservare che io mi trovo in questa condizione: ho promesso all'altro ramo del Parlamento di presentare nei primi giorni di febbraio un progetto di legge ispirato alle idee indicate, per riformare cioè quella parte della legge d'imposta sulla ricchezza mobile che si potesse riformare d'urgenza, onde rimediare i più gravi inconvenienti che si lamentano, senza però sconvolgere l'assetto della tassa stessa.

A questa promessa avrei già soddisfatto senza l'inceppamento di alcuni inconvenienti insorti nei giorni scorsi.

Ora, da una parte sto per entrare nell'altro ramo del Parlamento in una discussione per la quale sono già iscritti 13 oratori e potrebbe tal numero crescere ancora cammin facendo.

D'altra parte, se presento l'anzidetto progetto non so se farò cosa buona, poichè mi troverei impegnato a discutere qui in Senato lo stesso argomento.

Quindi, se il Senato nol crede atto irriverente da parte mia, proporrei che mi si permettesse di presentare intanto il progetto di legge, così come è nel mio ordine d'idee, e che si stabilisca un giorno per discutere dinanzi al Senato la questione.

Altrimenti facendo, io mi troverei in contraddizione coll'impegno che ho già assunto e che è noto all'onorevole Vacca.

Io volevo sottoporre queste considerazioni al Senato ed anche all'onor. Senatore Vacca, per vedere se non bastasse chiudere questa discussione in genere, pigliando atto della mia promessa di presentare un progetto di legge; salvo poi al Senatore Vacca ed agli altri Senatori di fare allora quelle proposte che crederanno opportune.

Senatore VACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VACCA. Desidero fare una dichiarazione in questo senso, cioè che dopo le spiegazioni che ci ha dato l'onorevole Ministro delle Finanze, e le particolari considerazioni che ci ha poste innanzi, rispetto all'impegno già preso nell'altro ramo del Parlamento di presentare un progetto di legge, io non trovo ragione d'insistere sulla discussione dell'ordine del giorno; perciocchè riconosco anch'io che il Ministro delle Finanze, avendo dichiarato imminente la presentazione alla Camera dei Deputati del progetto di legge intorno ai provvedimenti di urgenza, non potrebbe accettare innanzi tempo un vincolo anticipato con l'ordine del giorno del Senato su quel progetto, la cui iniziativa è deferita col progetto di legge all'altro ramo del Parlamento. E d'altra parte io non posso dissimularmi che al Senato rimarrà integra e indiminuita la facoltà di esaminare e discutere tutte le osservazioni che formarono argomento della mia interpellanza, nel momento in cui verrà chiamato a deliberare sul voto della Camera eletta.

Prima però di rinunciare al mio ordine del giorno, credo, o almeno nutro lusinga, che il frutto di questa discussione non andrà perduto, e l'onorevole Ministro, del quale mi è noto il senno e la lealtà, vorrà tenerne ragione

nella elaborazione del progetto di legge che avrà a presentare all'altro ramo del Parlamento.

Dopo queste spiegazioni, io ritiro il mio ordine del giorno.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io debbo dichiarare che l'ordine d'idee, sulle quali s'informa il progetto di legge che è completato e che sarà prestissimo presentato, è quello che ho già indicato nell'altro ramo del Parlamento, e che oggi ho qui ripetuto.

Debbo però prevenire il Senatore Vacca che nè lo potrei mutare oggi nel senso da lui desiderato, nè mi vorrà egli togliere la libertà di presentarlo. Quando però quel progetto verrà innanzi al Senato, ciascuno potrà evidentemente proporre quelle modificazioni che crederà; ed il Senatore Vacca avrà, se vuole, la priorità nella proposta di queste modificazioni. Allora si potrà fare un'ampia e profonda discussione, trovandosi innanzi a proposte concrete.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Per chiudere questa discussione con una certa forma, io proporrei al Senato, il seguente ordine del giorno. « Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole signor Ministro, e segnatamente di quella riguardante l'imminente presentazione di un progetto di legge su ciò che oggi formò l'oggetto di discussione, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. L'onorevole Mirabelli si compiaccia di far pervenire al banco della Presidenza il suo ordine del giorno.

Intanto domando al Senato se è appoggiato. (È appoggiato.)

L'onorevole Ministro accetta la proposta, o intende che sia riletta?

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho difficoltà di accettarla. Avendo io dichiarato che sono per presentare un progetto di legge in proposito, credo che siamo perfettamente d'accordo.

Senatore MIRABELLI. È precisamente in questo senso che propongo l'ordine del giorno, per prendere atto delle dichiarazioni del Ministro e della promessa presentazione del progetto di legge.... È in questo senso....

Senatore DUCHOQUÉ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÉ. Nell'ultima parte specialmente del discorso dell'onorevole mio amico Se-

natore Vacca, era fatta una proposta così precisa che a parer mio noi saremmo in un equivoco, votando un ordine del giorno remissivo alle dichiarazioni dell'onorevole sig. Ministro che non consuevano con quella proposta. Io credo che sarebbe meglio lasciare tutto impregiudicato, non avendo più ragione d'essere l'ordine del giorno, dopochè il signor Ministro ha dichiarato di avere già pronto sulla materia oggi discussa un progetto di legge che dovrà pur essere esaminato in Senato.

PRESIDENTE. Il Senatore Mirabelli persiste nella sua proposta?

Senatore MIRABELLI. Per contentare l'onorevole Duchoquè e dissipare i suoi scrupoli, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo ritirato anche l'ordine del giorno del Senatore Mirabelli, dichiaro esaurito l'incidente dell'interpellanza.

Ora debbo rendere conto al Senato dei lavori in pronto che saranno messi all'ordine del giorno per la prossima seduta. Noi abbiamo in questo momento all'ordine del giorno lo svolgimento di una proposta del Senatore Torelli. L'onorevole Torelli mi ha fatto sapere che si dovette allontanare da Roma per gravi cause, e che non sarà di ritorno che giovedì, nel quale giorno egli potrebbe essere presente alla seduta. Proporrei quindi che anche per quest'oggetto, venga rimandata la seduta appunto a giovedì. Ci sarebbe da intraprendere la discussione del Codice sanitario; ma quanto a questo progetto di legge, il regio Commissario, Senatore Bo chiede gli sia concesso un breve termine di due giorni, affine di prendere i concerti opportuni colla Commissione che ha studiato questo progetto, concerti che servirebbero certamente ad agevolarne la discussione.

Se il Senato non fa opposizione, riterò per accettata la proposta di rinviare la discussione del progetto del Codice sanitario a giovedì venturo.

Abbiamo pur anche in corso di esame il bilancio dei Lavori Pubblici; quando per questo bilancio venisse presentata la Relazione, come suol fare il Senato, si provvederebbe per l'immediata discussione.

Abbiamo in fine il progetto di legge per la proroga dei termini per le iscrizioni ipotecarie nella provincia di Roma; ma questo è un progetto che da sè non potrebbe occupare il Senato per

una intera seduta, quindi proporrei che fosse rimandato anche questo a giovedì all'aprirsi della tornata.

La prossima seduta rimane dunque fissata a giovedì col seguente ordine del giorno.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Io desidererei sapere dall'onorevole signor Presidente se la discussione del bilancio dei Lavori Pubblici tarderà ancora lungo tempo, e se la Relazione sarà presentata entro breve tempo; poichè io credo che sia urgente il discuterlo, essendo imminenti le solite vacanze che il Parlamento prende negli ultimi giorni di carnevale. Io quindi insisto vivissimamente perchè la discussione non venga oltre ritardata, tanto più perchè le condizioni in cui si trovano alcune provincie dello Stato rendono necessario ch'essa abbia luogo prontamente.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Caccia, che è incaricato di riferire sul bilancio dei Lavori Pubblici, fosse presente, sarebbe quegli che veramente potrebbe dare adeguata e soddisfacente risposta all'onorevole Pepoli. Quanto a me, non posso dire che due cose; una è, che l'onorevole Caccia ha promesso di presentare prontamente la sua Relazione; l'altra, che appena sia presentata la Relazione, il Senato discuterà in via d'urgenza questo bilancio.

Rimane quindi inteso che la prima seduta avrà luogo giovedì, coll'ordine del giorno già stabilito; e siccome alcuni Uffici non si sono ancora occupati dell'importante progetto di legge sul riordinamento dell'istruzione superiore, così è stata fissata una riunione per mercoledì a mezzogiorno, acciocchè dessi possano compiere l'esame di questo importante progetto.

Rimarrebbe il giorno di domani, nel quale, non essendovi lavoro in pronto, non si terrà seduta pubblica, e non saranno riuniti neppure gli Uffici.

Ora si procederà allo spoglio dei voti sul progetto di legge per l'ordinamento giudiziario, e sul progetto di Regolamento per l'applicazione dell'articolo 37 dello Statuto sull'arresto personale in materia civile.

Risultato della votazione :

TORNATA DEL 10 FEBBRAIO 1873

Progetto di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario:

Votanti 79
Favorevoli 57
Contrari 22

(Il Senato approva.)

Progetto di legge per l'applicazione dell'arti-

colo 37 dello Statuto per l'arresto personal in materia civile.

Votanti 77
Favorevoli 66
Contrari 11

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 6 1/2).